

ARTICOLO 2 – STRADA AD USO PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 18 dicembre 2006 n. 7601 -

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 1998, n. 102, in *Foro amm.* 1998, 53, secondo cui è illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione di paletti installati dal privato sull'area di sua proprietà, fondata su un asserito e indimostrato uso pubblico ultraventennale dell'area stessa, posto che quest'ultima in tanto può dirsi assoggettata all'uso pubblico, in quanto tale uso risponda alla necessità o all'utilità effettiva di una collettività di persone e sia esercitato in modo da escludere chiaramente che possa essere attribuito a mera tolleranza del proprietario. Ha osservato in particolare la Sez. V che nella specie sussistevano peraltro diversi elementi che inducevano a concludere che non si era in alcun modo instaurata una servitù pubblica in seguito a "*dicatio ad patriam*"; a tal fine si è rilevato che il connotato di interclusione dell'area, escludeva nella specie che potesse ritenersi sorto un suo uso in favore di una collettività indeterminata, e faceva invece concludere per una utilità limitata ai soli proprietari frontisti (secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, quando l'uso avvenga in favore di soggetti considerati *uti singuli*, e non *uti cives*, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per *dicatio ad patriam*: cfr. Cass. 21 maggio 2001, n. 6924; 13 febbraio 2006, n. 3075).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 5896 del 2005, proposto dal Condominio di via Ariosto 3-9 di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Brognieri ed elettivamente con lui domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Cutolo, in Roma, via Asmara, n. 16,
contro

il Comune di Potenza, rappresentato e difeso dagli avv. Brigida Pignatari e Concetta Matera ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13,

e nei confronti

del dirigente l'Unità di direzione edilizia, del Condominio di via Leonardo da Vinci, n. 45/C e del Condominio di via Leonardo da Vinci, n. 53 di Potenza, non costituitisi,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, n. 779, pubblicata il 23 novembre 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte indicata sopra;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 4712/05, in data 7 ottobre 2005, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2006, il consigliere Giuseppe Farina.

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorso in appello n. 5896 del 2005 è proposto dal Condominio di via Ariosto n. 3-9 di Potenza. È stato notificato il 15 giugno-4 luglio 2005 al Comune di Potenza, ai Condomini di via L. da Vinci nn. 45/C e 53 ed al dirigente autore del provvedimento impugnato. È stato depositato il 13 luglio.

2. È impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata n. 779 del 23 novembre 2004, con la quale è stato respinto il ricorso del medesimo condominio per annullamento del provvedimento del Comune di Potenza – adottato dal dirigente dell'ufficio "edilizia" – n. 15075 del 27 novembre 2000.

3. Sono proposte censure nei riguardi della sentenza del T.A.R. e del provvedimento comunale.

4. Il comune di Potenza si è costituito con memoria del 16 settembre 2005 ed ha controdedotto l'infondatezza dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 7 ottobre 2005 è stata accolta, con ordinanza n. 4712/05, la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 9 giugno 2006, il ricorso è stato chiamato per la discussione e, quindi, trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il condominio ricorrente ha impugnato, dinanzi al T.A.R. della Basilicata, il provvedimento del comune di Potenza – adottato dal dirigente dell'ufficio "edilizia" – n. 15075 del 27 novembre 2000. L'atto dispone:

1.1. l'annullamento della autorizzazione, rilasciata al condominio in data 17 novembre 1999, ad installare "elementi tubolari metallici" del tipo "ad U capovolta", di altezza minima di cm. 80, a delimitazione "dell'area di pertinenza [del condominio] sul retro del fabbricato "sito alla v. Ariosto nn. 3 e 9";

1.2. il ripristino dello stato dei luoghi.

La misura del comune è motivata:

1.3. con riguardo al parere dell'unità di direzione "affari legali" del 26 ottobre 2000;

1.4. con riguardo alla circostanza che, sull'area di pertinenza suddetta, "si è instaurata una servitù pubblica in seguito a "*dicatio ad patriam*".

2. Il ricorso introduttivo del condominio ha denunciato:

2.1. che la costituzione di una servitù di uso pubblico per *dicatio ad patriam* postula la volontaria messa a disposizione della collettività di un bene, con realizzazione di fini di pubblico interesse.

Nella specie, nel provvedimento comunale, neppure è definito l'uso pubblico oggetto di *dicatio*, con conseguente assenza di motivazione;

2.2. che la striscia di terreno, ricadente alle spalle dei tre condomini di via Ariosto, è una pertinenza non classificabile come via e che non può essere strada di transito;

2.3. che manca un interesse pubblico all'annullamento della autorizzazione rilasciata un anno prima.

3. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, con la sentenza in epigrafe:

3.1. per la ragione che i motivi del provvedimento di autotutela "sono stati individuati nella ritenuta esistenza di una servitù di uso pubblico (di transito e di parcheggio) per *dicatio ad patriam*";

3.2. per la ragione che l'autorità aveva ritenuto coerentemente che la servitù di uso pubblico aveva ad oggetto sia il transito sia il parcheggio di veicoli;

3.3. per la ragione che l'interesse pubblico salvaguardato dalla amministrazione è quello al libero esercizio della servitù di uso pubblico.

4. Il ricorso in appello del condominio è affidato alle censure che seguono:

4.1. non è desumibile dalla nota dell'ufficio (in termini del Comune: "unità") "viabilità e reti tecnologiche", in data 27 aprile 2000, portata a sostegno della misura adottata, "la esistenza di una servitù di oggetto definito (di transito e di parcheggio), né è dato evincere su quali basi si potessero ritenere le condizioni per riconoscere una *dicatio ad patriam*";

4.2. non vi sono accertamenti adeguati sull'esistenza della servitù e della *dicatio*. L'unico comportamento riconducibile al proprietario dell'area (A.T.E.R.: Azienda territoriale per l'edilizia residenziale) è l'aver concesso in affitto al condominio appellante l'area in questione, per realizzare un parcheggio;

4.3. l'asserita "urbanizzazione" dell'area in parola si riduce alla installazione, nel sottosuolo, di una linea telefonica.

5. L'appello è fondato.

5.1. Il provvedimento comunale impugnato non fornisce alcun elemento, anche di minima persuasività, che consenta di definire in che cosa consistesse, per il Comune, la servitù pubblica che lo ha indotto a revocare l'autorizzazione del 1999, posto che l'area, come è dimostrato anche dal

materiale fotografico esibito, non è una strada che ne collega altre, pubbliche o gravate di servitù pubblica di passaggio, ma semplicemente una zona "chiusa" o "cieca" da almeno un lato.

Non è dimostrato perciò che l'utilizzazione dell'area in discussione potesse presumersi in favore della collettività. Ma, affinché una strada possa ricondursi fra quelle gravate da servitù anche di solo passaggio, è necessario che l'uso risponda alla necessità o alla utilità di una collettività di persone (V Sezione 28 gennaio 1998, n. 102). Il carattere "interno" dell'area esclude il presupposto in esame.

5.2. Né è possibile rilevare sia dal provvedimento, sia dagli atti preparatori ai quali si richiama, esplicitamente o implicitamente, da quale dato sia stata desunta la volontà di mettere a disposizione dei cittadini la strada.

Depongono, invece, in senso contrario alla asserita *dicatio*:

sia il connotato di interclusione dell'area, che esclude che possa essere sorto un suo uso in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una utilità limitata ai soli proprietari frontisti (quando l'uso avvenga in favore di soggetti considerati *uti singuli*, e non *uti cives*, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per *dicatio ad patriam*: Cass. 21 maggio 2001, n. 6924; 13 febbraio 2006, n. 3075);

sia il fatto che l'area è di proprietà dell'Azienda territoriale menzionata sopra, la quale ha trattato per l'affitto o la vendita di essa al condominio ricorrente. Nella stessa memoria difensiva del Comune in questo grado (pag. 2), si espone che esisterebbe una convenzione con l'amministrazione comunale dell'Azienda predetta, ma di essa non viene fornita alcuna più precisa indicazione (quale la data della stipulazione ed il suo preciso oggetto), sicché si tratta di una mera asserizione sfornita di valore probatorio. Ed anzi neppure presa in considerazione nel provvedimento di annullamento impugnato col ricorso introduttivo, sicché la tesi si configura anche come una inammissibile integrazione, in sede giurisdizionale, della motivazione della misura discrezionalmente adottata.

6. Non è significativo, ai fini del decidere, che l'area sia stata inclusa, come assume la difesa comunale, nel "piano di ricostruzione della città" e nel "piano comunale di protezione civile".

Invero, in proposito si deve osservare:

6.1. che si tratta di assunti indimostrati;

6.2. che anch'essi, se fondati, si risolverebbero in una non ammissibile integrazione, in sede giurisdizionale, della motivazione dell'atto discrezionale di annullamento;

6.3. che neppure è dimostrato che siffatti "piani" abbiano attitudine a costituire una servitù pubblica o a dichiarare la esistenza di un siffatto vincolo su un immobile che non appartiene al comune.

7. In conclusione, il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo deve essere annullato, in riforma della sentenza appellata.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore del ricorrente condominio, delle spese del giudizio, che liquida in duemilacinquecento euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 9 giugno 2006, con l'intervento dei Signori:

Agostino Elefante Presidente

Giuseppe Farina rel. est. Consigliere

Chiarenza Millemaggi Consigliere

Marzio Branca Consigliere

Nicola Russo Consigliere

L'Estensore Il Presidente

f.to Giuseppe Farina f.to Agostino Elefante

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18 DICEMBRE 2006.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ordinanza 22 maggio 2006 n. 2996

FATTO E DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello interposto dal Condominio Venezia avverso la sentenza, specificata in epigrafe, con cui il T.r.g.a., sede di Trento, respinse il ricorso, promosso dal suddetto condominio, onde ottenere l'annullamento del provvedimento sindacale del 21.6.1995, n. 20108, recante il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla delimitazione, mediante "blocchi ribaltabili", di posteggi insistenti sull'area circostante l'edificio condominiale (p. ed. 1655/1 C.C. Trento).

2. Nel secondo grado di giudizio così instaurato si è costituito per resistere all'appello il Comune di Trento.

3. All'udienza del 14.3.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. La causa non è matura per la decisione. Ed invero, il primo giudice ha respinto l'impugnativa, argomentando il rigetto essenzialmente sull'assunto che l'area in questione fosse gravata, ai sensi dell'art. 825 c.c., da una servitù di uso pubblico costituita nel 1957, per *dicatio ad patriam*, del precedente proprietario del terreno, certo signor Scotoni.

Orbene, la giurisprudenza del Supremo Collegio si è da tempo consolidata (fin dalle sentenze delle Sezioni Unite Civili n. 1072 del 3.2.988), nel senso di ritenere che la c.d. *dicatio ad patriam*, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consista nel comportamento del proprietario di un bene che denoti in modo univoco la volontà di mettere l'area privata a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, per soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività *uti cives*.

La Corte di cassazione ha inoltre insegnato che, ricorrendo detti presupposti, la servitù di uso pubblico debba ritenersi perfezionata con l'inizio dell'uso pubblico e che, in ogni caso (ossia anche a prescindere dalla sussistenza di un'effettiva *dicatio ad patriam*), per la configurazione di quest'ultimo (si veda, tra le molte, sez. II, 24.3.2005, n. 6401), non sia sufficiente la sola utilizzazione di fatto, da parte di soggetti diversi dal proprietario, essendo altresì necessario che:

- il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini;
- la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
- infine l'uso, onde poter escludere che esso sia frutto della mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessario all'acquisto per usucapione.

Dai precedenti rilievi discende che, ai fini della cognizione incidentale sull'esistenza della ridetta servitù demaniale comunale, il Collegio deve accertare le seguenti circostanze:

a) se, nel 1957, anno cui risale il preteso atto abdicativo da parte del dante causa del Comune (v. la missiva del giorno 18 marzo dello stesso anno, indirizzata al Comune di Trento), il signor Scotoni fosse ancora proprietario, in tutto o in parte (ed, in questa evenienza, in quale parte), della p.ed. suindicata, in base alle intavolazioni conservate presso l'Ufficio del libro fondiario di Trento;

b) se la particella in questione sia stata effettivamente sottoposta ad uso pubblico e a qual genere di uso (transito veicolare, posteggio o altro);

c) se, in caso di risposta affermativa al quesito di cui alla precedente lettera, per quale periodo si sia ininterrottamente protratto il suddetto uso pubblico (posto che, nel 1992, il Comune di Trento autorizzò la delimitazione, con segnalatica orizzontale, dei posteggi in discorso da parte del Condominio Venezia).

5. A tal fine s'impone pertanto l'adozione dei seguenti mezzi istruttori:

- una succinta relazione scritta, da parte del Dirigente dell'Ufficio del libro fondiario di Trento in ordine alla circostanza indicata *sub litt. a)*;

- un'altrettanto concisa relazione scritta del Segretario generale del Comune di Trento in ordine alle circostanze *sub litt. b)* e *c)*, curando di indicare chiaramente e distintamente gli elementi di fatto che, a giudizio del Comune di Trento, comproverebbero l'esistenza, dal 1957, dell'uso pubblico in questione.

6. Le relazioni dovranno pervenire alla Segreteria sezionale entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, in sei copie perfettamente leggibili.

7. Per l'effetto la trattazione deve essere rinviata alla successiva udienza pubblica che sarà fissata dal Signor Presidente della Sezione, con separato decreto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, impregiudicata ogni decisione sulla controversia e sulle spese processuali, dispone gli incumbenti istruttori indicati in parte motiva e rinvia per il prosieguo all'udienza che sarà fissata dal Signor Presidente della Sezione con separato decreto.

Manda la Segreteria sezionale per tutto quanto di competenza. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 14.3.2006, con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante - Presidente

Corrado Allegretta - Consigliere

Paolo Buonvino - Consigliere

Cesare Lamberti - Consigliere

Gabriele Carlotti - Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Gabriele Carlotti f.to Agostino Elefante

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22 maggio 2006.

ARTICOLO 9-TER

GAREGGIARE IN VELOCITA': SUSSISTE LA COOPERAZIONE COLPOSA ART. 113 C.P.

Corte di Cassazione Penale

Sezione IV, 21 giugno 2006, n. 21476

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia confermava la condanna, pronunciata dal giudice di primo grado, di A. M. e T. F. per avere, in colposa cooperazione tra loro e A. G., cagionato la morte di M. G..

La Corte di merito così ricostruiva i fatti.

M., alla guida di una BMW (con a bordo R. V. N. e R. B.), F., alla guida di una Opel Calibra (con a bordo M. N.) e G., alla guida di una Lancia delta HF Integrale (con a bordo M. T. e M. C.), procedendo ad elevata velocità sulla provinciale che da Montefalco va a Foligno, gareggiavano tra loro, sorpassandosi, tra l'altro, la Ford Fiesta condotta da G. P. e l'Alfa Romeo 75 guidata da O. D. V..

M. G., invece, alla guida di una Fiat Punto, percorreva la stessa strada provinciale in direzione opposta.

In prossimità di un incrocio, G. che, pur essendo partito per ultimo, si era venuto a trovare in testa alla «gara», affrontava una curva ad una velocità superiore ai 140 chilometri orari, invadeva l'opposta corsia di marcia e si scontrava frontalmente con la Fiat Punto del G., che nell'incidente riportava lesioni a seguito delle quali decedeva.

La Corte di merito confermava la condanna degli imputati anche per le violazioni amministrative di cui agli articoli 140 e 141 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285; in particolare, perché gareggiavano in velocità, non moderavano la velocità in ora notturna e in tratto di strada fiancheggiato da edifici, non adeguavano la velocità alle condizioni della strada e del traffico e, in ogni caso, non si comportavano in modo da salvaguardare la sicurezza stradale e da evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose.

1.1. – La sentenza di primo grado era sostanzialmente fondata sulle dichiarazioni dei testimoni P. e D. V.

P. aveva riferito di aver notato che le tre vetture provenienti alle sue spalle avevano percorso la discesa a velocità sostenuta.

Si erano, poi, per un breve tratto, incolonnate dietro di lui; pur tentandovi più volte, non erano riuscite a superarlo a causa dei veicoli che provenivano dalla direzione opposta.

Ad un certo punto, comunque, lo avevano superato a forte velocità tanto da sottrarsi alla sua vista dopo qualche centinaio di metri.

D. V. aveva, a sua volta, riferito che le tre vetture procedevano a forte velocità e l'avevano sorpassato; prima la BMW del M., poi la Lancia del G., quindi la Opel del F.

Poiché P. aveva riferito che la prima autovettura che l'aveva sorpassato era la BMW, la seconda era la Opel, e la terza era la Lancia, il tribunale aveva rilevato che nel successivo tratto di strada la Lancia del G. aveva sorpassato la Opel del F.

D. V. aveva, inoltre, dichiarato di avere notato che le autovetture continuavano a sorpassarsi tra loro e di avere che la Lancia del G. aveva superato anche BMW del M., passando in testa al correo; a sua volta, la Opel del F. si era posta in seconda posizione, superando la BMW del B., che era rimasta leggermente distanziata.

Il tribunale aveva reputato attendibili le dichiarazioni del P. e del D. V., inattendibili quelle delle persone trasportate sulle autovetture e ritenuto che i veicoli, nel tratto precedente il punto di impatto, avevano proceduto a velocità elevatissima, certamente superiore a quella dichiarata dagli imputati e dai loro amici trasportati.

Secondo il primo giudice, M., F. e G., con risoluzione estemporanea, avevano dato vita ad una gara di velocità, così determinando, ciascuno per trascinamento reciproco e per adesione all'imprudente condotta di guida dell'altro, la condotta del G. «che aveva cagionato l'impatto».

In particolare, F. e M. avevano contribuito a far sì che la Lancia del G. raggiungesse l'elevata velocità tenuta al momento dell'incidente.

1.2. – La Corte distrettuale conferma il giudizio di attendibilità delle testimonianze di P. e D. V., confutando analiticamente le argomentazioni sul punto dell'appellante.

Con riferimento al testimone D. V., la C. chiariva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non erano state poste a fondamento della decisione le dichiarazioni rese da D. V. nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate ai fini delle contestazioni dibattimenti ma le dichiarazioni dal medesimo rese in dibattimento, dal momento che non vi era alcuna contrasto tra le dichiarazioni, o meglio un iniziale contrasto era stato immediatamente rimosso.

Erano, pertanto, pienamente condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine alla velocità tenuta dagli imputati, ai sorpassi compiuti ed al fatto che avessero gareggiato tra loro in velocità.

Sussisteva il rapporto di causalità tra le condotte degli imputati e l'evento: gareggiando in velocità, seppure a seguito di decisione estemporanea, senza cioè un preventivo accordo, si erano indotti l'uno con l'altro a raggiungere una velocità eccessiva, inadeguata alle condizioni della strada, superiore ai limiti previsti.

2. – Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati (integrato da successiva memoria illustrativa).

2.1. – Con il primo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, segnatamente dell'articolo 500, commi 1 e 2, c.p.p.

La Corte di merito avrebbe utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese dal D. V. alla polizia municipale nella fase delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni, in tal modo violando le disposizioni anzidette, alla cui stregua le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero che siano lette per le contestazioni nell'esame dibattimentale possono essere valutate soltanto ai fini della credibilità del teste e non ai fini della prova.

La violazione avrebbe – secondo il ricorrente – un rilievo fondamentale in quanto, nel corso dell'esame dibattimentale, a differenza di quanto avvenuto nella fase delle indagini preliminari, D. V. aveva riferito solo di sorpassi effettuati dal G. e non anche di sorpassi degli (o tra gli) imputati, in relazione ai quali si era limitato a confermare quanto dichiarato alla polizia, dopo avere, peraltro, premesso di non ricordare la circostanza.

2.2. – Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata, dapprima riproponendo la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone D. V., quindi contestando il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di merito in relazione alle dichiarazioni rese dal D. V. e dal P..

In particolare, la deposizione del P. sarebbe inattendibile nella parte in cui aveva affermato che le tre autovetture, raggiuntolo, avevano dovuto accordarsi alla sua perché vi era traffico nell'opposta corsia di marcia; lo aveva smentito il testimone P., affermando di essersi, a seguito dell'incidente, attivato per fermare la marcia dei veicoli che stavano percorrendo la stessa corsia di marcia delle tre autovetture, non quella opposta.

2.3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli articoli 40 e 113 c.p.. Non sussisterebbero, in particolare, elementi sufficienti per affermare che l'evento sia stato determinato dalle condotte colpose degli imputati, anziché dalla grave ed esclusiva colpa del G.. Quand'anche si fosse accertato che il corteo delle tre autovetture procedeva, quando ancora si trovava a circa due chilometri di distanza dal punto d'urto, a velocità elevatissime e con sorpassi «interni», da ciò non potrebbe farsi derivare l'affermazione di responsabilità degli imputati. Non sarebbe provato, in particolare, il legame psicologico fra le condotte dei concorrenti; in altre parole, che ognuno di loro fosse consapevole della convergenza tra il proprio intendimento e quello degli altri.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 3. – Il primo motivo e la prima parte del secondo motivo del ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati, nonché aspecifici.

I motivi ripropongono, invero, le stese ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo deve, infatti, essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Nella specie, la Corte di merito aveva, invero, chiarito che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non vi erano state dichiarazioni «difformi» del D. V., che aveva subito affermato che rispondevano a verità le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, sicché non si erano realizzate le condizioni prospettate dalla difesa.

4. – La seconda parte del secondo motivo del ricorso è inammissibile perché propone questioni di fatto, suggerendo spunti, tra l'altro generici, dai quali si dovrebbe trarre argomenti idonei a ritenere che le dichiarazioni del testimone P. sarebbero inattendibili.

Si è visto, per contro, che le dichiarazioni del P. e di D. V., oltre che chiare e precise, si integrano perfettamente, consentendo, la logica ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito.

5. – Il terzo motivo del ricorso è infondato.

La necessità o meno, affinché vi sia cooperazione colposa (intesa quale concorso colposo nel delitto), di un coefficiente psicologico che «leghi» le singole condotte dei soggetti che «cooperano», ossia che concorrono nel delitto colposo, coefficiente psicologico che viene in genere identificato nella consapevolezza della convergenza della propria condotta con la condotta altrui (ovvero dell'altrui comportamento concorrente con il proprio) in almeno dei partecipi (consapevolezza che sarebbe l'elemento idoneo a differenziare la cooperazione colposa del concorso di condotte colpose indipendenti), è questione di fondamentale importanza sul piano dogmatico, ma che in questa sede non rileva.

Ciò che rileva, nel caso in esame, è che ciascuna condotta – sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione, sia che la si voglia assumere quale causa indipendente – possieda già in sé i «crismi» che – in base ad una valutazione normativa – consentano di qualificarla come «colposa».

In altri termini, la singola condotta colposa deve autonomamente caratterizzarsi per la violazione di una regola cautelare.

E così è stato nel caso in esame.

Come puntualmente osservato dai giudici di merito, gli imputati si sono resi responsabili di plurime violazioni di norme sulla circolazione stradale, poste a presidio della sicurezza di persone e cose; in ora notturna, in un tratto di strada fiancheggiato da edifici, hanno messo in scena una competizione di velocità, sorpassandosi vicendevolmente a velocità sostenuta e, comunque, non adeguata al contesto.

Va, poi, osservato che dette condotte sono state «causali» rispetto al drammatico evento, materialmente da ascrivere al violento impatto dell'autovettura condotta dal G. il quale, peraltro, mai si sarebbe venuto a trovare in quella situazione se non fosse stato spinto dall'impeto suo e da quello dei suoi rivali quell'improvvisata gara.

Secondo i ricorrenti, non sussisterebbero – come sopra si è detto – elementi sufficienti per affermare che l'evento sia stato determinato dalle condotte colpose degli imputati, anziché dalla grave ed esclusiva colpa del G.

Quand'anche si fosse accertato che il corteo delle tre autovetture procedeva, quando ancora si trovava a circa due chilometri di distanza dal punto d'urto, a velocità elevatissima e con sorpassi «interni», da ciò non potrebbe farsi derivare l'affermazione di responsabilità degli imputati.

L'assunto non è condivisibile.

A norma degli articoli 40 e 41 c.p. è, invero, causa penalmente rilevante la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione necessaria – *condicio sine qua non* – nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato.

Per stabilire se una condotta attiva o meno *condicio sine qua non* (e quindi causa) di un certo evento, si deve ricorrere ad un processo di «eliminazione mentale»: occorre cioè «eliminare mentalmente» l'azione che in effetti si è verificata nella realtà, e chiedersi se, nella ipotesi in cui questa non vi fosse stata, l'evento si sarebbe prodotto ugualmente, oppure no.

Qualora a tale domanda si debba rispondere negativamente, e cioè se si concluda che l'evento non si sarebbe prodotto in mancanza di quell'azione, il nesso di causalità sussiste. Il rapporto causale va invece escluso qualora si possa che l'evento si sarebbe verificato comunque, anche se il soggetto agente non avesse posto in essere la condotta de qua.

Si perviene, dunque, senza dubbi ragionevoli, ad affermare che sussiste il nesso causale tra la condotta degli imputati e la morte di G.

Se, invero, gli imputati non avessero improvvisato quella gara di velocità, in ora notturna e su strada trafficata, reciprocamente «eccitandosi» e proponendo, in un breve volgere di tempo, un condensato di gravi violazioni delle norme in materia di circolazione stradale, l'impatto mortale non si sarebbe verificato.

Era, in particolare, agevolmente prevedibile, secondo la migliore esperienza, che da quell'estemporanea gara avrebbe potuto scaturire quell'evento.

La gara avrebbe portato i veicoli a raggiungere velocità elevatissime, eccessive rispetto alle situazioni oggettive dei luoghi, con il rischio, in quella strada a curve, di perdere il controllo del mezzo a causa della velocità o comunque di doversi trovare a fronteggiare possibili ostacoli e, in ogni caso, di mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada medesima, anche di quelli che procedevano nell'opposto direzione di marcia.

Queste considerazioni portano altresì ad escludere l'invocata sussistenza di causa sopravvenute (nella specie, la condotta del G.) da sole sufficienti a determinare l'evento.

L'articolo 41, comma secondo, c.p., afferma, invero ed in sostanza, che c'è nesso causale se l'evento è (co)determinato da fatti sopravvenuti assolutamente imprevedibili ed anomali.

Ciò che – come si è detto – non si è verificato nel caso in esame.

6. – A seguito dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese, che si liquidano in complessivi euro 3.585, di cui euro 85 per spese, oltre Iva e C.P.A. (Omissis).

Auto confiscabile a chi fa gare di velocità

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale - Sentenza n. 38017/2006 del 20 dicembre 2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV SEZIONE PENALE

SENTENZA

La corte osserva: F.E. ha proposto ricorso contro la sentenza 5 dic. 205 del tribunale di Torino che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 141 co. 9 del d.lgs. 285/92 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con i conducenti di altri autoveicoli.

Il ricorrente, come unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione sulla confisca dell'autovettura rilevando che il medesimo giudice, nei confronti dei coimputati, non aveva disposto la confisca con palese disparità di trattamento.

Inoltre non avrebbe tenuto conto degli ottimi precedenti, della sua personalità, dell'occasionalità del fatto e del buon comportamento processuale.

Il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, è comunque infondato.

Va premesso che, malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata abrogata (dal d.l. 27 giu. 2003 convertito nella l. 1 ago. 2003 n. 214) non per questo viene meno la punibilità del fatto perché la legge indicata ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (art. 9 ter del d.lgs. 285/92) più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto.

Quanto alla confisca del veicolo si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella vigente) la confisca del veicolo utilizzato per gara aveva natura obbligatoria (non si può infatti interpretare diversamente l'espressione, sia pure atecnica, è punito con l'arresto... nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione).

Ma anche a voler ritenere che la confisca fosse da ritenere soltanto facoltativa **il giudice di merito ha implicitamente motivato sulla pericolosità della disponibilità dell'autovettura impiegata per una gara di velocità.**

In ogni caso si osserva che la circostanza che nei confronti di coimputati non sia stata disposta la confisca è del tutto irrilevante nel presente giudizio così come i rilievi sulla personalità del ricorrente.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.

La corte suprema di cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 19 ott. 2006.

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2006.

LA CONFISCA E' MISURA DI SICUREZZA

Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 14463 del 6 aprile 2007,

La Corte osserva

1) R. Francesco ha proposto ricorso contro l'ordinanza 27 aprile 2006 del Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha respinto la richiesta di riesame del **decreto di sequestro preventivo di un'autovettura emesso nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 9 ter del D.Lgs 285/92** per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.

Il ricorrente, a fondamento del ricorso, deduce la violazione dell'indicato articolo 9 ter nonché il vizio di motivazione. Sotto il primo profilo rileva che l'ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l'effettuazione di una "gara"; diversamente può parlarsi soltanto di "una condotta di

guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro”. Sotto il secondo profilo (vizio di motivazione) sarebbe manifestamente illogica la sentenza impugnata per aver ravvisato la possibilità di gareggiare tra due veicoli dalle potenzialità assolutamente incompatibili (una Fiat Bravo 1900 cc turbodiesel e una Fiat 500).

II) Va premesso che la norma incriminatrice originariamente prevista dal codice della strada (articolo 141 comma 9 del D.Lgs 285/92) è stata abrogata dal Dl 27 giugno 2003 convertito nella legge 214/03 che ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (articolo 9 ter del D.Lgs 285/92) peraltro più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto. E questa fattispecie è applicabile al caso in esame commesso dopo l'entrata in vigore della modifica normativa.

Quanto alla confisca del veicolo utilizzato per la gara si osserva che la vigente normativa (in modo ancor più evidente rispetto a quella precedente) la prevede obbligatoriamente (non si può infatti interpretare diversamente l'espressione, sia pure atecnica, “è punito con l'arresto ... nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione”. E dunque esistono i presupposti normativi (la cui esistenza peraltro non è contestata) per il sequestro preventivo del veicolo.

III) Il ricorso è peraltro da ritenere inammissibile per essere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso e inammissibile nel giudizio di legittimità il secondo motivo.

Quanto all'interpretazione che il ricorrente propone della norma incriminatrice - secondo cui sarebbe necessario un preventivo accordo tra i conducenti per effettuare la gara - questa interpretazione è smentita dalla semplice lettura della norma che, non diversamente dalla precedente normativa già ricordata, descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare (“chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore”) senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti. E' ovvio che, trattandosi oggi di reato di natura dolosa, il fatto vietato (il gareggiare) deve essere voluto dall'agente, ma da ciò non deriva certo che debba essere frutto di un preventivo accordo con gli altri conducenti.

E' dunque sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato in esame.

IV) Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'evidente disparità di prestazioni tra i due veicoli.

Va infatti preliminarmente rilevato che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l'espresso disposto dell'articolo 325 comma 1, c.p.p., solo "per violazione di legge". Ciò vale anche per l'ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del Pm che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria o sulla richiesta di riesame il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria (v. articoli 355 comma 3 e 257 Cpp comma 1 che rinviano entrambi all'articolo 324 con la conseguente applicabilità dell'articolo 325 in tema di ricorso in cassazione).

Ciò comporta, in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del medesimo previsti dall'articolo 606, comma 1, lett. e del codice di rito ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'articolo 125 comma 3 Cpp che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 111 della Costituzione.

Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. Cassazione, Sezione terza, 11292/02, Salerno; Sezione quinta, 4066/00, Rapisarda (che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta su questa limitazione); Sezione sesta, 3265/99, Albanese; Sezione seconda, 3808/97, Baisi; Sezione quinta, 2879/98, Bonelli).

Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che neppure il ricorrente pone in discussione) le censure rivolte dal ricorrente all'ordinanza impugnata devono essere ritenute inammissibili. Ciò, in particolare, per quanto riguarda le riassunte doglianze relative alla affermata manifesta illogicità per aver ritenuto ipotizzabile una gara in velocità tra due autovetture dalle prestazioni così diverse.

Per quanto riguarda poi l'esistenza della gara tra i conducenti i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il loro convincimento facendo riferimento alle condotte tenute dai conducenti che sono state

descritte nel provvedimento impugnato e la cui interpretazione si sottrae al vaglio di legittimità riguardando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

Irrilevante in questo giudizio è infine la circostanza che la sanzione amministrativa applicata al ricorrente sia stata annullata dal giudice di pace come da sentenza prodotta in giudizio; tra l'altro, da questa sentenza, emerge che il ministero convenuto neppure si è costituito in giudizio.

V) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 186/00 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

SENTENZA 40205/2004
sul ricorso proposto da:
1) BETTIN OMAR, nato ad Udine IL 20/11/1971;
avverso SENTENZA del 09/12/2003 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Livio Bernot, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.2.2002 il GUP del Tribunale di Udine, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato BETON Omar colpevole del reato di omicidio colposo plurimo, e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all'aggravante di cui al 2 comma dell'art. 589 c.p., lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie. Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del BETTIN per cooperazione colposa ex art. 113 c.p. in ordine al sinistro verificatosi tra l'autovettura condotta dal padre dell'imputato, BETTIN Giancarlo, ed altra autovettura condotta da DE PONTE Giuliano. Si era infatti verificato - secondo la ricostruzione dei fatti operata dal GUP - che, verso le ore 0,25 del 4.3.1997, una Lancia Thema condotta da BETTIN Giancarlo, nel percorrere la SS 252 di Palmanova contromano, era andata ad urtare frontalmente e con estrema violenza, considerata l'elevata velocità tenuta, una Lancia Prisma, guidata dal DE PONTE, e sulla quale si trovavano altre tre persone. La collisione era avvenuta nella corsia di pertinenza del DE PONTE, a m. 1,70 dal margine della strada ed aveva interessato le parti anteriori sinistre dei due veicoli. Inoltre, mentre la Lancia Prisma risultava ridotta ad un ammasso di lamiere, la Lancia Thema, fortemente danneggiata, percorreva la propria corsa per altri 75 metri, dopo essere stata urtata da una terza vettura, una Alfa Romeo 164, condotta dall'attuale imputato, BETTIN Omar. A seguito dell'incidente decedevano all'istante il padre dell'imputato, il DE PONTE e due trasportati sull'autovettura condotta da quest'ultimo, mentre un terzo trasportato riportava lesioni personali.

Nella sentenza di primo grado sono descritti i rilievi della Polizia Stradale, in base ai quali è stato ritenuto che l'autovettura Lancia Thema condotta dal padre dell'imputato procedeva a velocità molto elevata, sicuramente superiore al limite di 60 kmh. imposto a quel punto della strada, ed era risultato che proprio a causa della velocità elevata, l'autovettura condotta dal padre, nell'affrontare una curva, era finita sull'opposta corsia, causando la prima collisione frontale con la Lancia Prisma, e dopo 30 metri l'urto con l'Alfa 164, che proveniva dallo stesso senso di marcia per poi fermarsi a 75 metri di distanza, adagiata in un fossato. Anche l'Alfa 164, condotta dall'imputato, procedeva a velocità molto elevata, circostanza che veniva dedotta sia dall'arresto del mezzo a 145 metri di distanza dal punto della collisione, a seguito di trascinarsi e scarrocciamento del mezzo per 133,80 metri, al termine dei quali l'autovettura si posizionava sulla banchina erbosa, sia dalle dichiarazioni di due testimoni che avevano rilevato sia la velocità "elevatissima" delle due autovetture, sia la circostanza che i mezzi procedevano "tallonandosi fra loro".

Da ciò il giudice di merito ha tratto il convincimento che BETON Giancarlo e BETON Ornar stessero effettuando una gara di velocità, e che ciò configurasse la responsabilità anche del secondo, a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p.. A tale conclusione - ritiene il GUP - si dovrebbe pervenire anche se non vi fosse stato, una previa decisione di fare una gara, avendo BETON Ornar, con l'elevata velocità e l'inosservanza della distanza di sicurezza, contribuito alla produzione dell'incidente e delle gravi lesioni che hanno portato al decesso immediato di quattro persone. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 9.12.2003, ha confermato la sentenza di primo grado.

La Corte ha escluso la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sia perché il riferimento, con l'espressione "nelle medesime circostanze", nel capo di imputazione 2) di omicidio colposo, al capo 1) di alla violazione di cui all'art. 141 comma 5, C.d.S., conteneva una contestazione specifica e non generica, sia perché, comunque, con l'interrogatorio del 10.3.1998, l'imputato era stato messo in condizione di difendersi dal comportamento di cui era tenuto e rispondere. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che il nesso causale non poteva essere escluso dalla circostanza che l'Alfa 164 era rimasta estranea alla collisione tra la Lancia Thema e la Lancia Prisma, trattandosi di cause concorrenti ed avendo la condotta del BETTIN Ornar agevolato l'evento, trattandosi peraltro di pilota di Formula 3), e quindi ben consapevole dei rischi della circolazione stradale ad altissima velocità, in ora notturna, su strada pubblica, ed in prossimità di una curva.

Inoltre, anche una partecipazione indiretta può configurare un comportamento altamente imprudente ed inosservante delle norme che regolano la circolazione stradale, che determini l'evento prodotto anche da altri; ne' la Corte di merito ha ritenuto significativo che non sia stata elevata imputazione a carico dell'appellante per la morte del padre. La Corte ha anche confermato l'esame delle risultanze probatorie del giudice di primo grado, in relazione agli accertamenti della Polizia Stradale ed alle dichiarazioni dei testimoni, ritenendo attendibili e rilevanti quelle dei due testimoni MORETTI e CECCUTTI, indicati anche nella sentenza di primo grado, ed ha posto in evidenza che lo stesso imputato ha riconosciuto di avere tenuto una velocità di 80-90kmh.. In presenza di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto influente se la decisione di effettuare una gara sia stata programmata ovvero nata estemporaneamente, essendo comunque la condotta posta in essere nella prevedibilità del pericolo per gli utenti della strada, oltre che per sè stesso. BETTIN Omar ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di appello.

Con un primo motivo il ricorrente ha ribadito la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., rilevando che la Corte di Appello ha richiamato una sentenza di legittimità attinente a fattispecie diversa, in quanto avevano colliso entrambi i veicoli partecipanti ad una gara di velocità contro altra autovettura di un terzo. Nella specie, invece, ad avviso del ricorrente, non avendo l'autovettura condotta da BETTIN Omar colliso con quella del DE PONTE, non sussiste violazione ne' dell'art. 113 c.p., ne' dell'art. 141, 5 comma, C.d.S..

Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 141, 5 comma, 200 e 201 C.d.S., ha sostanzialmente mirato ad escludere che si possa ritenere che sia stata effettuata una "gara di velocità", sia perché escluso dal teste Salzani (secondo il quale il padre del BETTIN era contento che costui non partecipasse più a gare di Formula 3), sia perché non confortato da alcun accertamento tecnico, sia perché non contestato dagli agenti della Stradale intervenuti dopo il sinistro, ma apparsa per la prima volta solo con la richiesta di rinvio a giudizio. Il ricorrente ha, quindi, ritenuto la tardività della contestazione dell'art. 141, 5 comma, C.d.S., che doveva essere effettuata entro il termine di giorni 150 a norma degli artt 200 e 201

C.d.S.. Il BETTIN ha inoltre eccepito l'inattendibilità dei testimoni MORETTI e CECCUTTI, in quanto i conducenti delle autovetture sorpassande possono formulare solo delle valutazioni sulla velocità dei veicoli che sorpassano, che, essendo delle sensazioni, non possono essere oggetto di testimonianza. Inoltre, il ricorrente ha rilevato che nessun testimone ha parlato di "gareggiamento in velocità".

Con un terzo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 40 c.p. che prevede il "nesso di causalità materiale", da escludere nella specie, non avendo l'autovettura da lui condotta urtato quella guidata dal DE PONTE, ed essendosi l'evento lesivo verificatosi in esclusiva connessione materiale con il comportamento di BETTIN Giancarlo, pur esso deceduto nel sinistro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, pur suddiviso in tre motivi, censura sostanzialmente due vizi della sentenza impugnata, previo un brevissimo accenno alla mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello riguardante la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Tale motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto - come già precisato a pag. 2 - la Corte territoriale ha escluso la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sia perché il riferimento, con l'espressione "nelle medesime circostanze", nel capo di imputazione 2) di omicidio colposo, al capo 1) di alla violazione di cui all'art. 141 comma 5, C.d.S., conteneva una contestazione specifica e non generica, sia perché, comunque, con l'interrogatorio del 10.3.1998, l'imputato era stato messo in condizione di difendersi dal comportamento di cui era tenuto e rispondere. L'art. 521, 2 comma, c.p.p. dispone che il fatto per il quale è emessa sentenza non può essere diverso da quello contenuto nella contestazione. Il successivo art. 522, 1 comma, dispone la sanzione della nullità in caso di inosservanza della disposizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso espresso dalle sezioni unite con la sentenza Di Francesco del 19.6.1996, e cioè che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (conformi Cass. 22.3.1999, Merlino; Cass. 19.11.1999, Cameli; e recentemente Cass. 10.12.2003 n. 2443, P.G. Appello Caltanissetta e altro in proc. Curatolo). Nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il fatto risulta adeguatamente esposto con il richiamo al capo 1) della dedotta violazione di legge, e contestato in sede di interrogatorio. Per ciò che concerne gli altri due motivi, ben più ampiamente trattati nel ricorso, il primo riguarda l'aver erroneamente ritenuto che BETTIN Ornar ed il padre BETTIN Giancarlo stessero disputando una gara di velocità, là dove le risultanze probatorie escludevano tale circostanza, non rilevata neppure dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti dopo l'incidente. Il secondo assunto vizio concerne la sussistenza del nesso di causalità ex art. 40 c.p.p., non avendo l'autovettura condotta da BETTIN Ornar colliso con quella condotta dal DE PONTE, e sulla quale si trovavano le tre persone decedute e quella rimasta gravemente ferita, indicate nel capo di incolpazione.

La prima censura riguarda ovviamente censure di merito alla motivazione in ordine alla valutazione delle prove assunte, essendo pacifica, in caso affermativo, la violazione dell'art. 141 C.d.S., il quale, al 5 comma, dispone che "il conducente non deve gareggiare in velocità". Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressoché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. sezioni unite 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione,

quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato. Nella specie, sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono molto analitiche e logiche nel motivare le ragioni per le quali è stato ritenuto che i due BETTIN stessero disputando una gara di velocità, non essendo poi rilevante se si sia trattato di una decisione programmata o attuata per emulazione nel corso della guida. Gli argomenti dedotti dai giudici di merito riguardano l'altissima velocità tenuta dai due veicoli, di gran lunga superiore al limite dei 60 kmh., la circostanza che l'autovettura condotta da BETTIN Giancarlo abbia invaso l'opposta corsia di marcia, chiaro segno di volere sorpassare l'altro automezzo, il fatto che le due vetture si tallonavano fra loro, a brevissima distanza l'una dall'altra, l'inosservanza della distanza di sicurezza.

Tali circostanze si evincono dagli accertamenti della Polizia Stradale, con particolare riferimento all'individuazione del punto d'urto tra il veicolo condotto dal padre del ricorrente e quello guidato dal DE PONTE, al successivo urto tra il primo mezzo e quello condotto dal ricorrente BETTIN Omar, ed alle zone di ritrovamento di questi due ultimi veicoli, lontano dai punti d'urto, e quindi chiaro indice della velocità tenuta dai due veicoli. Inoltre, ben tre testimoni, del tutto estranei ai fatti, e cioè MORETTI Vittorio, CECCUTTI Silvano e COLLE Enzo, a bordo di altre autovetture, hanno visto i due mezzi procedere a velocità elevatissima (il CECCUTTI la ha indicata in non meno di 160-170 kmh., ed il MORETTI ha avvertito uno spostamento di aria al loro passaggio), e tutti hanno confermato che le due vetture si tallonavano fra loro, tanto erano vicine. Condivisibile è poi la valutazione della non necessità di un accordo preventivo tra i soggetti, potendo una gara di velocità essere nata anche estemporaneamente sulla strada (Cass. 20.10.1995 n. 100; Cass. 14.11.1980 n. 1586). Ne consegue che le motivazioni dei giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, sono congruamente e logicamente motivate, ed in base a quanto ritenuto dalle citate sentenze delle sezioni unite di questa Corte, il giudice di legittimità, in tale ipotesi non ha l'onere di prendere in considerazione la diversa prospettazione fornita dal ricorrente, rispondente alle sue esigenze difensive. Mentre, però, le censure alla valutazione del quadro testimoniale e gli accenni alle risultanze della espletata consulenza tecnica costituiscono mere censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, i rilievi sulla mancata contestazione iniziale della violazione dell'art. 141, 5 comma, C.d.S. da parte della Polizia Stradale meritano qualche considerazione. Sul punto va, infatti, precisato che la mancata contestazione della violazione dell'art. 141, 5 comma, C.d.S. da parte della Polizia Stradale ne' immediatamente dopo i fatti (art. 200 C.d.S.), ne' nei centocinquanta giorni successivi (art. 201 C.d.S.), non ha ovviamente alcuna influenza sulle determinazioni che il P.M. possa poi adottare sull'esercizio dell'azione penale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello amministrativo. Di ciò peraltro si rende perfettamente conto il ricorrente, che lamenta la tardività della contestazione, ma la utilizza al solo fine di valutare che un Corpo specializzato come la Polizia Stradale non abbia ritenuto sussistere gli estremi per notificargli un verbale di contestazione relativo a tale infrazione. Orbene, non essendo rilevante accertare come sia nato il convincimento del P.M., è evidente che la "gara di velocità" sanzionata dal 5 comma dell'art. 145 C.d.S. non costituisce accertamento semplice e intuitivamente percepibile, a meno che non si versi nelle famose (o meglio famigerate) "corse proibite", ed è quindi normale un atteggiamento prudenziale della Polizia Stradale. Va, poi, considerato il rilievo dato, nelle sentenze di merito, sia del Tribunale che della Corte di Appello, alle testimonianze, in particolare del MORETTI e del CECCUTTI (ma quella di primo grado anche al COLLE, trasportato nell'autovettura del CECCUTTI), e dalle quali si evince che le due autovetture, oltre a procedere a velocità moto elevata, si tallonavano fra loro. Pertanto, mentre, ad esempio, il superamento del limite di velocità o l'invasione dell'opposta corsia di marcia costituiscono violazioni delle norme sulla circolazione stradale facilmente individuabili a mezzo di rilievi tecnici effettuati dalla Polstrada, la determinazione di una "gara di velocità", forse anche decisa per emulazione nel corso della guida, e non preventivamente programmata, costituisce violazione che ben può richiedere approfondimenti istruttori ed il conforto di prove testimoniali.

Nella specie, il giudice di legittimità non può che valutare positivamente come i giudici di merito siano pervenuti all'individuazione della "gara di velocità", vietata dal citato art. 145, con motivazione logica ed adeguata, dando conto sia delle fonti probatorie, che delle risultanze collegate agli adempimenti istruttori. Con l'altro motivo di ricorso, il BETTIN ha lamentato la mancanza di nesso di causalità tra la sua

condotta eventualmente colposa e l'evento letale, non avendo la sua autovettura urtato quella condotta dal DE PONTE, ed avendo la Corte di merito richiamato, come conforto, una decisione della Corte di Cassazione in cui invece non solo vi era stata una gara di velocità, ma anche collisione dell'autovettura condotta dall'imputato. L'art. 40 c.p. dispone che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione". Nella specie, poi, al ricorrente è addebitato di avere "cooperato" ex art. 113 c.p. "nel determinare la collisione" tra l'autovettura condotta dal padre e quella guidata dal DE PONTE. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25.11.1998, Lo Parco, hanno ritenuto che "la cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 c.p. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto". Non vi è, infatti, dubbio che corresponsabile - e anche responsabile principale - della collisione sia stato BETON Giancarlo, in quanto, oltre a partecipare alla gara di velocità e a procedere a velocità molto elevata, ha invaso l'opposta corsia di marcia, procurando l'urto con conseguenze letali. Ma, come esattamente ha rilevato il giudice di appello, il dato che l'autovettura condotta da BETON Ornar non ha colliso con quella guidata dal DE PONTE non ha nessuna rilevanza per escludere il nesso di causalità, ravvisabile ex art. 113 c.p.. La circostanza che il ricorrente si sia messo a gareggiare in velocità con il padre ha non solo aumentato il rischio potenziale di incidente, ma lo ha reso prevedibile, avendo peraltro i due contendenti gareggiato in ora notturna, su strada pubblica, a velocità molto elevata, non osservando distanze di sicurezza, sicché la circostanza della mancata partecipazione alla collisione del mezzo condotto dal ricorrente con l'autovettura del DE PONTE avrebbe potuto legittimamente causare, in caso di sopravvivenza di BETON Giancarlo, solo una diversa entità della sanzione, ma entrambi i gareggianti, con le loro autonome condotte, delle quali erano però ben consapevoli, hanno contribuito al verificarsi dell'evento letale. Appare appena il caso di precisare che lo stimolo della partecipazione del ricorrente alla gara di velocità, e la sua guida altamente imprudente per le ragioni già esposte si sono inseriti come antecedente causale dell'evento previsto dall'art. 589 c.p.. Gli artt. 40 e 113 c.p., peraltro, lungi dall'individuare forme di cooperazione astrattamente non configurabili, determinano unicamente le condizioni per ritenere che più persone, con le loro azioni od omissioni, abbiano determinato l'evento nella consapevolezza di contribuire alle altrui condotte. Si ravvisa, pertanto, una coincidenza di azioni, imprudenti ed in violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, e tutte influenti, in modo prevedibile, sull'evento, anche se non voluto. Il ricorso del BETON viene, pertanto, rigettato perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004

ARTICOLO 15

cass. pen., sez. I, 22-05-2000 (17-03-2000), n. 5985

Circolazione stradale (nuovo codice) - Costruzione e tutela delle strade - Segnaletica stradale - Segnali - In genere - Spostamento, danneggiamento, rimozione o imbrattamento - Differenza rispetto alla condotta punita dall'art. 673 cod. pen. - Indicazione.

Poiché la norma di cui all'art. 15 cod. strad., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 cod. pen. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).

ARTICOLO 23

PUBBLICITÀ: NON VALE IL SILENZIO ASSENSO

Corte di cassazione, sez. II civile - sentenza 1° marzo 2007 n. 4869

svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7.3.03 Attiva s.n.c. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione della sanzione pecuniaria notificata in data 26.2.03, per violazione dell'art. 23, co. 7 e 11 C.d.S.(esposizione di cartelloni pubblicitari senza la preventiva autorizzazione),in relazione al verbale di contestazione n. 170403 D elevato dalla Polizia Stradale di Novara alle ore 11 dello stesso giorno

Sosteneva l'opponente di avere inoltrato regolare domanda alla Provincia di Novara e di averne ricevuto riscontro via fax, ma , essendo il provvedimento negativo intervenuto a distanza di 127 giorni dal ricevimento della relativa istanza, dovevasi ritenere che il provvedimento autorizzativo era intervenuto in forza del silenzio-assenso formatosi sulla relativa richiesta *ex art. 20* legge n. 241/90.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Novara, costituitosi ,si esprimeva per il rigetto dell'opposizione perchè infondata.

Il giudice di pace di Novara con sentenza n. 191/03 rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite,ritenendo inapplicabile alla fattispecie in oggetto l'istituto del silenzio-assenso.

Per la cassazione della decisione ricorre Attiva s.n.c. esponendo tre motivi;nessuna difesa è stata svolta dall'Amministrazione resistente.

motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha, prima, escluso l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso e, poi, ritenuto "Ma, anche ritenendo applicabile l'istituto del silenzio-assenso, resterebbe comunque da verificare la legittimità della domanda".

Si sostiene che il legislatore con la legge n.241/90 ha inteso indicare un termine entro cui l'Amministrazione deve rispondere alle istanze dei privati collegato D.P.R. 9 maggio 1994 n. 407 reca l'elenco delle attività sottoposte a tale disciplina e al punto 81 di detto elenco fissa il termine di giorni trenta, decorrente dal deposito della richiesta, trascorsi inutilmente i quali la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di detta attività deve essere accolta.

Il motivo è infondato. Ed invero l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 legge n. 241 del 1990 come regola generale nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, non è di portata illimitata, bensì contiene deroghe per atti e procedimenti indicati nel comma quarto dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica.

Orbene, l'art.23 codice della strada espressamente stabilisce, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione, che i cartelli pubblicitari, in ogni caso, non possono essere apposti lungo le strade senza la dovuta autorizzazione.

Con il secondo motivo di ricorso deducendo violazione dell'art. 200 C.d.S. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata per avere omesso l'accertamento circa il numero dei cartelli impiantati e il luogo ove sarebbero stati collocati.

Si sostiene che nel verbale oggetto del presente ricorso la Polizia Stradale di Romagnano Sesia avrebbe verbalizzato che l'infrazione sarebbe stata commessa al km 145 dell'autostrada A/26; di contro successivamente era stata contestata la collocazione di "un grosso cartello pubblicitario sulla SP 299 al Km 24+720", di modo che "quali siano i cartelli in oggetto ed ove siano collocati non risulta assolutamente certo".

Il motivo è inammissibile, perchè incontra il vizio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato riprodotto in ricorso il contenuto della parte del verbale cui si fa riferimento né specificato in quale parte dell'atto di opposizione sarebbe stata sollevata la relativa questione. Vale comunque considerare che emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata che il posizionamento del cartellone pubblicitario è stato evidenziato nella documentazione grafica e

fotografica depositata dallo stesso opponente ed ha formato oggetto di verifica da parte dello stesso giudicante con l'accesso *in loco*.

Con il terzo motivo,deducendo violazione del decreto legislativo 15.11.93 n. 507 si censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto irrilevante,ai fini della decisione,la ricevuta di versamento della tassa di pubblicità pagata all'impianto, in quanto non proveniente dal Comune, bensì dalla concessionaria Duomo GPH srl. Si sostiene che il predetto decreto legislativo disciplina la materia del pagamento delle imposte sulla pubblicità e che a tale tassazione sono sottoposti anche i cartelli collocati su terreni privati,come quelli in oggetto;conseguentemente risulterebbe provato che il Comune di Romagnano Sesia aveva considerato regolare il cartello in questione e,quindi,soggetto a versamento della relativa imposta.

In assenza della prova che la tassa di pubblicità sia stata versata su richiesta del Comune interessato,devesi condividere il giudizio di irrilevanza della stessa ricevuta ai fini decisionali.

Ne consegue il rigetto del ricorso,senza obbligo di statuizione sulle spese di giudizio,stante che l'intimato non ha svolto attività difensiva.

p.q.m.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma addì 5.12.06.

Depositata in data 1° marzo 2007.

ARTICOLO 143 CIRCOLAZIONE CONTROMANO

Sez. 1, Sentenza n. 16515 del 2005

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Avv. SAVOIA Giancarlo, in giudizio senza ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
elett.te dom.to in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, palazzo 4b, presso GREZ Gian Marco;
- ricorrente -

contro
COMUNE DI CERVIA;
- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Ravenna n. 84/02, depositata il 31 gennaio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4 marzo 2005 dal Consigliere dott.
Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CICCULO Pasquale Paolo Maria,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Risulta dalla sentenza impugnata quanto segue.
Il 30 maggio 2001, verso le 23, 30, agenti della Polizia Municipale di Cervia contestavano all'avv. Giancarlo Savoia, dopo aver intimato l'alt all'autovettura di cui era alla guida, la violazione dell'art. 143, comma 12, del codice della strada per avere "circolato contromano nella curva che da via Ficocle immette sulla SS. n. 16 in ora notturna e quindi di scarsa visibilità". L'avv. Savoia proponeva immediatamente opposizione davanti al Giudice di pace di Ravenna, eccependo la nullità del verbale per varie ragioni e, in particolare, per l'erroneità della data dell'accertamento, indicata nel 31 - anziché 30 - maggio 2001. Radicatosi il contraddittorio, il funzionario delegato dal Sindaco di Cervia ammetteva l'errore nell'indicazione della data e faceva presente che comunque gli agenti avevano successivamente confermato l'accertamento, rettificandone la data e procedendo a nuova notifica del verbale nei modi e termini di legge. Il Giudice di pace definiva la causa con sentenza del 23 novembre 2001, dichiarando "estinto il giudizio per cessata materia del contendere". Nelle more di tale giudizio l'avv. Savoia proponeva, davanti allo stesso Giudice di pace di Ravenna, tempestiva opposizione anche avverso il verbale notificatogli successivamente (il 5 giugno 2001), recante il numero 18872/2001/V - Prot. 3660, datato 30 maggio 2001 e contenente l'avvertenza che

lo stesso annullava e sostituiva integralmente il precedente atto pari numero, in quanto la data dell'accertamento era il 30 - e non 31 - maggio 2001, Deduceva l'opponente: difetto della contestazione immediata dell'infrazione, essendo stata dichiarata nulla, per espressa ammissione della Polizia Municipale, quella eseguita il 30 maggio; insussistenza della violazione contestata, riferendosi l'art. 143, comma 12, c.d.s., alla diversa ipotesi in cui il veicolo occupi parte della carreggiata di sinistra, mentre nella specie la strada era a senso unico e munita di divieto di accesso per chi proveniva dalla statale. Il Giudice di pace, con sentenza del 31 gennaio 2002, respingeva l'opposizione, osservando: - che "con la richiamata sentenza del 23 novembre 2001 non è stata sancita, da questo giudice, alcuna nullità del verbale oggetto dell'impugnazione", ma era stata dichiarata cessata la materia del contendere, "prendendo atto della rettifica operata dalla Polizia Municipale, in applicazione del principio dell'autotutela, al verbale di contestazione immediata (...); della già avvenuta rinotifica dello stesso verbale così rettificato e della circostanza che anche tale secondo atto era stato sottoposto a gravame instaurando così un secondo giudizio sul medesimo fatto contravvenzionale"; - che la rettifica operata dalla Polizia Municipale riguardava esclusivamente un vizio formale dell'atto - l'indicazione della data di accertamento e contestazione - e non il fatto o la norma violata o la circostanza dell'avvenuta contestazione immediata dell'infrazione; - che, dunque, concernendo il giudizio sempre il medesimo fatto illecito, non poteva revocarsi in dubbio che tale illecito fosse stato immediatamente contestato al trasgressore, il quale era stato posto, fin dal primo momento, in condizioni di ipotesi difendere (finalità perseguita dall'art. 200 c.d.s.), tant'è che aveva proposto immediatamente opposizione avverso il primo verbale; - che l'art. 143, comma 12, c.d.s. sanziona il comportamento dell'automobilista che circola contromano in corrispondenza di una curva; circolare "contromano" non può significare altro che circolare nella "direzione opposta a quella normale o regolare per il traffico stradale", com'era avvenuto nella specie, essendo, pacificamente, a senso unico il tratto di Via Ficocle imboccato - nel senso opposto a quello consentito - dal trasgressore. 2. - Avverso tale sentenza l'avv. Savoia propone ricorso per Cassazione con tre motivi. L'intimato Comune di Cervia non svolge difese.

MOTIVI

DELLA

DECISIONE

3. - Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., lamenta che il Giudice di pace non abbia d'ufficio sollevato l'eccezione di litispendenza o, quantomeno, disposto la riunione dei due procedimenti relativi al medesimo illecito amministrativo e pendenti davanti al medesimo giudice, ed abbia nella sentenza fatto riferimento ad elementi estranei agli atti perché acquisiti nel diverso procedimento relativo alla prima opposizione, violando anche il canone del ne bis in idem.

4. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 4.1. - È infondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 39 c.p.c., perché le cause relative alle opposizioni avverso i due verbali di contravvenzione nella specie succedutisi non erano identiche, avendo ad oggetto motivi di opposizione in parte diversi riferiti a due diversi atti amministrativi. Più esattamente, nella specie era, semmai, applicabile l'art. 274 c.p.c., trattandosi di cause semplicemente connesse pendenti davanti allo stesso giudice, che dunque potevano essere riunite; ma il mancato esercizio del potere discrezionale di riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 274 cit., non dà luogo a nullità e non è censurabile in Cassazione. 4.2. - Le censure relative all'utilizzo, da parte del giudice, di elementi acquisiti in diverso procedimento e di violazione del ne bis in idem, poi, sono inammissibili per la assoluta genericità dei relativi riferimenti.

5. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 200 e 143, comma 12, c.d.s., il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia annullato il verbale per difetto della contestazione immediata dell'infrazione e mancanza della indicazione, nel verbale medesimo, dei motivi che l'avevano resa impossibile. Osserva che, se il primo verbale era autonomo dal secondo ed era stato annullato dalla stessa Polizia municipale, come stabilito dal Giudice di pace nella sua prima sentenza (relativa alla prima opposizione), non era poi consentito basarsi su di esso per ritenere effettuata la contestazione immediata dell'infrazione.

6. - Il motivo è inammissibile, perché parte da un presupposto in fatto - che, cioè, con la sentenza del 23 novembre 2001 il Giudice di pace avesse accertato la nullità del primo verbale - contrario a quanto stabilito dalla sentenza qui impugnata, la quale, invece (secondo quanto sopra testualmente riportato in narrativa) espressamente lo esclude e precisa che la prima sentenza aveva soltanto dichiarato cessata la materia del contendere prendendo atto, in particolare, della mera "rettifica" del verbale di contestazione immediata ad opera del secondo verbale notificato. Tale statuizione, in quanto statuizione in fatto (riguardante il contenuto di una sentenza pronunciata in un diverso giudizio), avrebbe dovuto essere censurata mediante la deduzione di specifici vizi logici, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che, però, il ricorso non contiene.

7. - Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 12, in relazione all'art. 154, comma 3, c.d.s., il ricorrente osserva:

- che l'art. 143, comma 12, cit., "prevede che si abbia circolazione contromano allorché un veicolo occupi una parte più o meno grande della carreggiata di sinistra", mentre "nella fattispecie (...) la bretella di strada in cui venne effettuata l'immissione era ed è a senso unico, e munita di un divieto d'accesso per chi provenga dalla strada statale"; onde andava, semmai, applicata la sanzione stabilita per la "violazione di uno dei divieti generali previsti dall'art. 116/1 punto b) del Regolamento al Codice della strada e cioè quella di essersi immesso in un senso vietato di una strada"; - del resto, l'art. 143, comma 12, cit., fa riferimento alla circolazione contromano quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, mentre nella specie la via Ficocle (imboccata dal ricorrente) "è divisa da un'isola di canalizzazione che separa, dal lato Nord la sola immissione nella Strada statale 16 Adriatica e, dalla parte Sud sia l'uscita che l'entrata"; sicché andava, semmai, configurata l'ipotesi di cui all'art. 154, comma 3, punto b), c.d.s.

8. - Il motivo non può essere accolto. 8.1. - La prima censura pone la questione se la circolazione contromano, punita con le sanzioni comminate dall'art. 143, commi 11 e 12, c.d.s., si configuri soltanto ove il trasgressore percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata alla marcia in senso opposto, ovvero anche allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico. Il ricorrente sostiene la prima soluzione, ma tale soluzione è errata. L'art. 143 c.d.s. non esclude, e neppure espressamente consente, che le fattispecie di illecito previste ai suoi commi 11 e 12 comprendano anche la circolazione in senso vietato nelle strade a senso unico; nè da una definizione di circolazione contromano.

La ratio delle previsioni in questione, però, risiede evidentemente nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario. E tale ratio vale indiscutibilmente sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso, sia - e, anzi, in particolar modo - per ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico.

Non vi è ragione, pertanto, di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda; il che si verificherebbe, invece, ove si ritenessero le fattispecie di cui art. commi 11 e 12 dell'art. 143 cit. limitate soltanto alla prima ipotesi, in quanto per la seconda non resterebbe che applicare - come sostiene il ricorrente - le generiche fattispecie di violazione dei divieti indicati dalla segnaletica stradale, assai più blandamente sanzionate (art. 6, commi 4 lett. b) e 14, e art. 7, commi 1 e 14, c.d.s., fatti salvi dall'art. 146, comma 2, dello stesso codice).

L'interpretazione qui sostenuta non è analogica - e dunque non viola il divieto di cui all'art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 194 c.d.s. - in quanto per circolazione contromano s'intende la circolazione che avviene nella direzione opposta a quella consentita e, sebbene tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra mano (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione (mano che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un'accezione più ampia del termine, che ponga, cioè, l'accento essenzialmente sulla direzione errata, la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio (sopra non è da escludere; sicché deve ritenersi, richiamata), che il legislatore minus dixit quam voluit, dovendosi intendere quel termine in senso ampio e non stretto. 8.2. - La seconda censura, il cui senso, invero, non è del tutto chiaro, è in ogni caso inammissibile per novità, in quanto si basa su

una circostanza di fatto - la sussistenza di una svolta con isola di canalizzazione - non menzionata dalla sentenza impugnata (che parla di curva) ed introdotta in giudizio soltanto con il ricorso per Cassazione.

9. - In conclusione, il ricorso va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali perché l'intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2005

ARTICOL 158

Le strisce bianche perpendicolare agli edifici ai lati della strada, indicando una «parte delimitata» di questa «destinata ai pedoni»

Cassazione Sezione I civile - Sentenza n.17579 del 31 agosto 2005

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2000, il Giudice di pace di Alberga ha accolto parzialmente l'opposizione di xxxxxxxx e revocato l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Savona del 18 aprile 2000 per violazione dell'art. 158, comma primo, del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.s.), per avere sostato con un proprio autoveicolo su un passaggio pedonale con funzione di marciapiede; il giudice ha poi ridotto la somma da corrispondere compensando le spese di causa tra le parti. La violazione era stata accertata dalla Polizia municipale di Alassio, con verbale del 15 luglio 1999, contro il quale era stato proposto ricorso al Prefetto deciso dall'ordinanza-ingiunzione opposta. L'opponente aveva dedotto che, sul luogo indicato nel verbale di contestazione, non vi era divieto di sosta ma alcune strisce bianche orizzontali perpendicolari alla carreggiata lungo le mura degli edifici ai lati della strada, non corrispondenti alla descrizione di passaggio pedonale data dal c.s., perché non erano chiuse da una striscia bianca continua, come previsto dall'art. 3 n. 36 di detto codice.

La Prefettura e il Comune chiedevano il rigetto dell'opposizione e, disposta ispezione dei luoghi, il giudice di pace rilevava «l'esistenza di strisce bianche lungo i margini della strada a senso unico tracciate perpendicolare alla stessa».

Il giudice, accertato che le strisce bianche sopra indicate esistevano «su entrambi i lati e contigue alle pareti perimetrali degli edifici» e che l'auto della ricorrente, come ammesso da questa, era stata lasciata in sosta, occupando tali strisce in parte davanti al n. civico 1 della via Leopardi, alla data e all'ora di cui al verbale di contestazione (ore 15,30 del 15 luglio 1999), riteneva sussistere la violazione.

Infatti, con ordinaria diligenza, era identificabile come passaggio pedonale lo spazio attraverso dalle strisce bianche parallele tra loro e perpendicolari alla strada di cui sopra e, anche in assenza di un striscia continua che delimitasse lo spazio riservato ai pedoni, prevista dal n. 36 dell'art. 3 del codice della strada, comunque era chiaro che si trattava di spazio con funzione di marciapiede, sul quale non poteva sostarsi, come del resto ammesso dalla stessa opponente, che aveva affermato di avere parcheggiato ad un metro dagli edifici laterali sulla strada per consentire ai pedoni di passare.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso con tre motivi la Tizia e il Prefetto di Savona e il Comune di Alassio non svolgono attività difensiva.

Svolgimento della decisione

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di pace di Alberga ommesso ogni pronuncia sulla carenza di motivazione dell'atto sanzionatorio denunciata con l'opposizione; già detta omissione comporta la necessità di cassare la sentenza impugnata

1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 158, primo comma, c.s. e dell'art. 3 dello stesso codice, essendo stata la sanzione irrogata per aver la ricorrente parcheggiato la sua auto in un'area di passaggio pedonale, poiché il n. 36 del

c.s. sancisce che il passaggio pedonale deve essere delimitato da una striscia continua e nel caso questa mancava, doveva negarsi che nel caso si fosse violato l'art. 158 del c.s.

1.3. Contraddittoria e illogica è poi la motivazione della sentenza, che ritiene palese la consapevolezza dell'infrazione della Tizia, per avere la stessa dichiarato di avere lasciato lo spazio di un metro tra l'auto e le pareti degli edifici paralleli. E' obbligatorio lasciare tale spazio per le auto in sosta vicino ad edifici ed è inconferente la difesa del Comune che richiama la figura II 446 art. 150 della appendice al Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), la quale attiene alle isole di traffico e non agli attraversamenti pedonali.

2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. 1. In ordine al primo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile, perché privo di autosufficienza, non precisando in quali termini la Tizia. avesse lamentato la carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione né la decisività o rilevanza dell'assenza dei motivi, per determinare l'eccesso di potere del Prefetto.

La sentenza chiarisce, dopo ampia indagine e ispezione dei luoghi, che nel caso era identificabile come passaggio pedonale il luogo sul quale era stata lasciata in sosta l'auto dell'opponente e in tal modo nega l'esigenza d'una specifica motivazione sul punto della ordinanza prefettizia, ritenendo corretto l'accertamento dell'infrazione di cui al verbale della polizia municipale, confermandolo. In mancanza d'una maggiore precisazione della censura, questa non può che essere generica e dichiararsi inammissibile.

2.2. L'art. 158, primo comma, vieta la fermata e la sosta di veicoli alla lettera g) «sui passaggi e attraversamenti pedonali» e alla lett. h) «sui marciapiedi».

Manca nel caso la «striscia bianca continua» parallela agli edifici siti ai lati della strada prevista dal n. 36 dell'art. 3 del c.s. né vi è figura descrittiva di detti passaggi nelle appendici del Regolamento citato.

Risulta però palese che le strisce bianche perpendicolare agli edifici ai lati della strada, indicando una «parte delimitata» di questa «destinata ai pedoni» (art. 3 n. 33 c.s.), possono identificarsi con il marciapiede al quale rinvia anche il n. 36 dell'art. 3 del c.s. e sul quale è vietata la sosta ai sensi della norma che la ricorrente pretende sia stata violata, con evidente infondatezza del secondo motivo di ricorso.

2.3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono. Sono infatti irrilevanti i difetti motivazionali della sentenza impugnata per avere desunto la consapevolezza della infrazione dalla ammissione della Xxxxxxx di avere parcheggiato a un metro dagli edifici per consentire ai pedoni di passare, così come le inconferenti difese del Comune in ordine alle figure dell'appendici al regolamento di attuazione per identificare il passaggio pedonale. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesi in questa sede.

(omissis)

ARTICOLO 172 – CINTURE DI SICUREZZA

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza n. 4954/2007

Motivi della decisione

Il ricorso dev'essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri che attengono alla rideterminazione di varie voci di danno, per le seguenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce : “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 n.3 e 5 Cpc in relazione agli articoli 1227, 2727, 2729 Cc e articoli 115 e 116 Cpc; omessa, contraddittoria, comunque insufficiente motivazione.

La tesi è che la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza dei giudici di primo grado nella parte in cui questa accerta il concorso di colpa della vittima nella misura del 30% in relazione alla circostanza che la stessa, terza trasportata, non indossava le cinture di sicurezza nel momento dello incidente.

Tale circostanza, pur non descritta dall'unico teste escusso né dal rapporto dei carabinieri, intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente, era stata invece ritenuta verificata dai giudici del merito sulla base di un referto medico ospedaliero.

Si deve subito rilevare che il ricorso rispetta il principio di autosufficienza in relazione alle prove indicate, e sulla base delle stesse rileva criticamente che il giudice di appello, investito per la esatta determinazione dell'an debeat, ha tratto il convincimento del concorso di colpa del defunto direttamente dall'esame della certificazione medica di pronto soccorso, che rileva le lesioni mortali riportate (trauma cranico chiuso, ampia ferita lacero contusa all'emitorace destro, con sfondamento della gabbia toracica").

La Corte, sulla base di un principio di comune esperienza, deduce che le lesioni sono proprio quelle dovute al mancato uso della cintura, che avrebbe fermato il movimento in avanti, riducendo la entità delle lesioni riportate in conseguenza del violentissimo impatto.

E tuttavia questa motivazione (ff 6 della sentenza), appare insufficiente ed apodittica, ed addossa sulla vittima un onere probatorio che non le compete, ai sensi dell'articolo 1227 primo comma Cc, pur essendo tale norma applicabile, per lo espresso richiamo contenuto nell'articolo 2956 Cc, anche nel campo della responsabilità extracontrattuale (Cassazione, 2763/97). Il danneggiato da illecito da circolazione stradale ha infatti l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che si giova del concorso, a dover eccepire e provare il concorso del fatto colposo del creditore. (Cfr. Cassazione 14592/01 e Cassazione 14235/04). Tale eccezione peraltro, non risulta sollevata nel corso del giudizio. Tuttavia recente giurisprudenza (Cassazione, 205/05, Cassazione 5127/04) sostiene che, nella ricostruzione del fatto storico il giudice possa anche di ufficio rilevare il concorso di colpa del danneggiato, anche di ufficio, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale dello stesso danneggiato, e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico e non costituisce eccezione in senso stretto.

Il ricorrente deduce pertanto, nel corso della illustrazione del motivo, entrambe le censure, per ragioni di completezza, rilevando che se si tratta di eccezione in senso tecnico questa non venne mai eccepita (e da ciò deriverebbe una ultra petizione), e se invece si tratta di un tema devolutum al giudice del merito, questo comunque non ha dato conto dello iter logico da cui ha dedotto, da semplice congettura, un fatto certo, smentito apertamente dal rapporto dei carabinieri (che sono i professionisti dei rilievi tecnici ed i in primis dell'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza) e dall'unico teste de visu dell'incidente.

Insomma il giudice di appello, in mancanza di elementi diretti di prova e di una specifica indagine istruttoria sul punto, essenzialmente di ordine tecnico (sulla cinematica dell'incidente e sull'accertamento sul mezzo dell'uso delle cinture), ha dedotto che il trasportato non indossava la cintura di sicurezza al momento dello incidente dal mero esame del referto ospedaliero. Ma detto referto, di pronto soccorso, non era funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque poteva costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso la indicazione di ulteriori elementi di prova, che invece sono favorevoli alla vittima, posto che gli unici tecnici intervenuti sul teatro dell'incidente, ispezionata la macchina, non hanno rilevato il mancato utilizzo delle cinture, che avrebbero dovuto risultare integre anche nel meccanismo di arresto dopo il violentissimo urto per la uscita dell'auto fuori strada e per l'impatto contro un muro.

Corollario di tale ricostruzione, che tiene conto di tutti i pochi ma significativi elementi di prova raccolti è che non sono stati evidenziati concreti elementi di fatto da cui sia rilevabile la colpa del danneggiato e pertanto risulta violato il combinato disposto degli articoli 2054 primo comma, 2056 e 1227 primo comma tra di loro correlati, avendo il danneggiato dato la prova completa della imputabilità dell'illecito della circolazione al conducente del veicolo, ed essendo fallita la valutazione di ufficio del concorso di colpa del terzo trasportato.

Sussiste pertanto sia l'error in iudicando sia il vizio della motivazione, che è insufficiente e contraddittoria, e pertanto il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati nel determinare in concreto la responsabilità dell'incidente, tenendo conto del principio che, nel caso di specie è presunta la responsabilità esclusiva del conducente che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr.Cassazione 4022/01).

All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento dei motivi che riguardano la necessaria rideterminazione di tutte le voci di danno, richieste iure proprio e iure hereditatis negli altri motivi, che per completezza riassumiamo, con la indicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali. Nel secondo motivo i parenti deducono di avere ereditato il danno biologico da lesione mortale, come danno da perdita delle chances di sopravvivenza da parte di un giovane di 21 anni sopravvissuto per un breve tempo in stato di incoscienza (cfr:Cassazione 4783/03, per il danno psichico cd catastrofico secondo la tipologia della psichiatria nordamericana, che non distingue tra stato di incoscienza o stato di vigile attesa; Cassazione 7632/03 per il cd danno terminale valutabile per la gravità ed intensità delle perdite psicofisiche e successive Cassazione 14767/04); si deduce inoltre, nel corpo del motivo, il mancato riconoscimento della trasmissibilità del danno morale del defunto, per la riconosciuta natura istantanea della lesione di tale integrità (Cfr. Cassazione 10980/01 e 4773/01);

nel terzo motivo si deduce omessa pronuncia in ordine al danno biologico psichico parentale, come accertato dalla consulenza medico legale;

nel quarto motivo si deduce l'insufficiente valutazione del danno morale parentale dedotto iure proprio (cfr.Cassazione 15760/06);

nel quinto motivo si deduce in via autonoma il danno esistenziale per la perdita del rapporto parentale (cfr:Cassazione 2653/05 e Cassazione 6752/06).

Il giudice del rinvio, dopo aver adeguatamente motivato in ordine alla imputabilità soggettiva, ed alla compatibilità delle lesioni mortali con la dinamica dello incidente, dovrà dunque rivalutare tutte le voci, iuxta probata et alligata, tenendo conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte, anche a sezioni unite, ai fini della certezza del diritto, e ciò anche al fine di restare nei tempi di una giustizia non denegata.

All'accoglimento del primo motivo del ricorso segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 19 marzo 2007, n. 6402

(Presidente Settimg – Relatore Scherillo)

Ricorrente Ministero della difesa ed altro

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 6/2005 del GdP di K. che ha accolto l'opposizione proposta da D. C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Y. relativo a violazione dell'articolo 172, commi 1 e 8, cds.

L'intimato non si è costituito.

Attivatasi la procedura ex articolo 375 c.p.c., il pg ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.

Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il pg si è riportato alle conclusioni scritte.

2 - Con un unico motivo di censura si denuncia l'erronea applicazione degli articolo 172 commi 1 e 8, 126 bis e 204 bis comma 8 cds per avere il gdp annullato in toto il verbale di accertamento in

base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.

La censura è fondata.

Il passeggero – qual era nel caso di specie l'attuale ricorrente - risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.

L'opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria, come invece è avvenuto nel caso di specie.

Il disposto di cui all'articolo 204 cds, richiamato dal gdp per giustificare l'accoglimento totale dell'opposizione, non è stato correttamente applicato perché concerne l'ipotesi - diversa da quella in esame - di rigetto dell'opposizione e non quella di accoglimento ancorché parziale.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria.

Condanna l'intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.

ARTICOLO 186

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione I, 28 agosto 2006, n. 18617

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 15 maggio 2001, Rizzo Nicola proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Salerno aveva disposto la sospensione della patente di guida per un mese, esponendo che agenti della Polizia stradale di Salerno gli avevano contestato la violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, con ritiro immediato della patente di guida; che tra la prima e la seconda misurazione con l'etilometro era stato registrato un sensibile divario (1,27 e 1.14); che tale rilevante differenza induceva a ritenere che il funzionamento dell'apparecchio fosse difettoso; che non erano state inserite a verbale le sue dichiarazioni circa la insussistenza di un effettivo stato di ebbrezza; che tutto l'accertamento preventivo si era svolto con violazione delle garanzie della difesa, essendosi egli reso disponibile a sottoporsi a visita medica; che in data 16 aprile 2001, il Prefetto di Salerno aveva disposto la sospensione della patente per un mese. L'adito Giudice di pace di Agropoli, con sentenza in data 13 ottobre 2001, accoglieva l'opposizione proposta dal Rizzo. Il Giudice, in forza del principio del libero convincimento, riteneva che il risultato dell'accertamento dello stato di ebbrezza effettuato a mezzo etilometro, anche se le due misurazioni rilevate a distanza di cinque minuti fossero state concordanti, poteva essere disatteso, in quanto lo stato di ebbrezza alcolica del conducente del veicolo non era stato dimostrato anche attraverso dati sintomatici o dal comportamento di guida o dalla incapacità di soffiare nell'apparecchio rilevatore. In presenza quindi del solo dato desunto dall'accertamento strumentale e dal fatto che il conducente emanava alito alcolico, doveva escludersi la prova del contestato stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, osservava il Giudice di pace, la sanzione amministrativa della sospensione della patente postula l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, con sentenza di condanna, tanto più che l'art. 218 codice della strada esclude chiaramente la possibilità di applicazione della sanzione accessoria che non sia ricollegata all'affermazione della colpevolezza del trasgressore. Ed ancora, il Giudice riteneva che, per il mancato inserimento delle dichiarazioni del trasgressore, fosse stato violato il suo diritto di difesa. Infine, il Giudice riteneva che la rilevante e anomala differenza di rilevazione della concentrazione alcolemica riferita a due controlli ravvicinati, rendeva dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio utilizzato, senza che la conoscenza diretta del trasgressore potesse integrare essa una prova completa e sufficiente.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Prefetto di Salerno sulla base di due motivi; non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, osserva l'Avvocatura dello Stato, la sospensione della patente va adottata con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il soggetto sia positivo al test dell'etilometro, giacché il presupposto del provvedimento interdittivo del Prefetto deve essere identificato nella mera rilevazione dell'evento lesivo in quanto tale, a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano del procedimento penale. In sostanza, l'autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell'illecito e applicare la relativa sanzione.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto diversi profili. In primo luogo, in quanto il giudice del merito ha ritenuto non probanti le risultanze dell'etilometro, laddove tale test. sia pure in forma succinta, appare supportato da valide ragioni, espresse sulla base di una valutazione tecnica contenuta nel rapporto di Polizia. Ed è sufficiente ad integrare la motivazione del provvedimento sanzionatorio, che in esso si faccia riferimento al rapporto e alla contestazione dell'infrazione, giacché il richiamo a tali atti importa che, implicitamente, l'autorità procedente ha ritenuto sussistenti i fatti in esso esposti. Sotto altro profilo, l'amministrazione rileva che il giudice dell'opposizione, in presenza di un illecito non depenalizzato, non poteva surrettiziamente valutare il fatto per giungere alla revoca del solo provvedimento amministrativo di sospensione della patente. trattandosi di misura cautelare efficace fino a quando sul merito dell'imputazione non si pronuncia il giudice penale. La sospensione della patente, infatti, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, sicché deve essere necessariamente disposta anche nel caso di definizione del procedimento penale.

Sotto un ulteriore profilo, il Prefetto rileva che erroneamente il giudice ha ritenuto che l'indagine strumentale e il fatto che il trasgressore emanava alito alcolico erano privi, da soli, di rilevanza probatoria, in quanto ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza non è necessario che l'accertamento strumentale trovi conferma anche in dati sintomatici, giacché l'art. 186 codice della strada e 379 del relativo regolamento di esecuzione richiedono soltanto che l'accertamento tecnico venga effettuato con le modalità prescritte e che la concentrazione alcolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti eseguite ad intervalli. Infine, l'amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene posto in dubbio il funzionamento dell'apparecchio misuratore, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha sul punto ripetutamente affermato che l'efficacia probatoria degli strumenti rilevatori dura fin quando non risulti accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione e sulla base di circostanze allegare e debitamente provate da parte dell'opponente.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "La condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada -consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza- costituisce un fatto penalmente rilevante, cui consegue, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida.

Pertanto, esula dall'ambito del procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, e dei relativi poteri del giudice di pace, l'annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, così come l'accertamento della sussistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso, essendo, invece, limitata la competenza del predetto giudice alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e, quindi, all'accertamento della sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa. Peraltro, a tale scopo, l'opposizione dell'interessato non può essere rivolta nei confronti del verbale di accertamento, che, al di fuori dell'ambito delle sanzioni amministrative

pecuniarie - in relazione alle quali è idoneo ad assumere valore di titolo esecutivo ed è perciò direttamente impugnabile ex art. 204 del codice della strada -, costituisce un mero atto interno nel procedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, e che, quanto alla contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, non potrebbe, attraverso la impugnazione innanzi al giudice di pace, essere privato della sua rilevanza. Ne consegue la inammissibilità della opposizione proposta avverso il verbale di accertamento del reato di cui all'art. 186 del codice della strada. implicante l'adozione della predetta sanzione amministrativa accessoria, opposizione proponibile invece, solo nei confronti del provvedimento prefettizio che abbia comminato tale sanzione" (Cass., 30 maggio 2005, n. 11369; nel senso della inammissibilità dell'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, v. anche Cass., 7 giugno 2005, n. 11797; Cass., 9 maggio 2005, n. 9557).

Con riferimento al rapporto tra i rimedi proponibili nel caso di violazioni del codice della strada integranti illecito penale al quale accede una sanzione amministrativa accessoria, questa Corte ha anche chiarito che "In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l'obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall'art. 385 del relativo regolamento - disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi - non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non pecuniaria (nella specie, guida in stato di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex artt. 186 e 223, terzo comma, c.d.s.), la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell'attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione. ancorché non necessariamente immediata, e dalla possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge" (Cass., 30 maggio 2005, n. 11367).

Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di sospensione della patente di guida ex art. 223 del codice della strada, si è chiarito che lo stesso ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. E proprio in relazione alla funzione cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida è sorto contrasto nella giurisprudenza di questa Corte circa la necessità che detto provvedimento debba essere adottato in tempi compatibili e coerenti con la funzione stessa. ovvero se possa essere adottato senza limitazioni di tempo (v. in proposito, l'ordinanza 20 ottobre 2005, n. 20328, con la quale la questione è stata rimessa al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite; questione che, peraltro, non rileva nel presente giudizio, non avendo la tempestività della adozione del provvedimento prefettizio formato oggetto di opposizione nel giudizio di merito e non essendo quindi la relativa problematica stata affrontata dalla sentenza impugnata).

E proprio in considerazione della finalità cautelare del provvedimento di sospensione o di revoca della patente ex art. 223 codice della strada, questa Corte, dopo aver rilevato che la citata disposizione, nel prevedere che il Prefetto possa adottare la sospensione provvisoria della patente di guida, richiede, ai fini della emissione di tale provvedimento, la sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità", ha affermato che in sede di opposizione si impone la valutazione in ordine alla presenza, nel caso di specie, di detti presupposti, cui il giudice del merito non può

sottrarsi, limitando il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata (Cass., 6 settembre 2004, n. 17972).

In considerazione della previsione normativa ora richiamata, si è inoltre chiarito che il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere contenuto nella verifica circa la presenza del fumus, ma richiede la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali (Cass., 23 ottobre 2003, n. 15906; Cass., n. 17972 del 2004, cit.).

Del resto, si è osservato, il provvedimento provvisorio, proprio perché necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice penale o dello stesso **Prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada)**, conserva una sua autonomia sul piano della finalità in quanto volto a tutelare con immediatezza la incolumità e l'ordine pubblico, impedendo al conducente che si è reso responsabile di alcuni reati inerenti alla circolazione di continuare nella guida, ritenuta potenzialmente pericolosa. Si giustifica, conseguentemente, in tal modo la necessità di una altrettanta autonoma valutazione sulla presenza dei richiamati presupposti. Ciò premesso, e rilevato che il giudizio di merito ha correttamente avuto ad oggetto il provvedimento con il quale il prefetto ha disposto la sospensione della patente nei confronti dell'intimato e non il verbale di accertamento della infrazione, ritiene il Collegio che il Giudice del merito abbia errato nel sostenere che l'adozione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida postula l'accertamento, con sentenza definitiva di condanna, del reato di guida in stato di ebbrezza. Al contrario, come si è visto, altro è la sanzione accessoria che il giudice penale, all'esito del relativo giudizio, può comminare al soggetto responsabile del reato di cui all'art. 186 codice della strada, altro è il provvedimento, con finalità cautelari, che il prefetto può adottare allorché venga commesso un reato per il quale è prevista la sanzione accessoria amministrativa della sospensione o della revoca della patente di guida. Diversa è la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, diversa la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare.

Ma il Giudice del merito è altresì incorso in un errore di diritto nella valutazione delle prove, sotto due profili. In primo luogo, in quanto ha ritenuto di poter superare, ai fini dell'accertamento della sussistenza della infrazione, i risultati delle misurazioni effettuate con l'etilometro. **Se è vero, infatti, che l'accertamento dello stato di ebbrezza non richiede necessariamente che tale stato risulti dalla misurazione attraverso etilometro, è altrettanto vero che, allorché tale rilevazione avvenga, il giudice non può prescindere da tali accertamenti e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderli.** E ciò tanto più deve essere affermato in una fattispecie, quale quella in esame, in cui, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, alle risultanze dell'etilometro si accompagnava anche un dato sintomatico, e precisamente l'alito vinoso dell'opponente. Sotto altro profilo, il giudice ha ommesso di considerare che, ai sensi dell'art. 379, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza" (valore, questo, successivamente ridotto a 0,5 g/l ad opera dell'art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, il quale ha sostituito l'art. 186, precisando altresì che l'accertamento di un valore pari a quello prima indicato comporta che il conducente deve ritenersi in stato di ebbrezza agli effetti dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2). Va peraltro ricordato che, già prima delle modificazioni introdotte dal decreto-legge n. 151 del 2003, l'art. 186, nel testo applicabile *ratione temporis*, conteneva, al comma 5, una disposizione analoga, nel senso che l'accertamento di un tasso alcolemico pari a quello stabilito dal regolamento comportava che il conducente doveva ritenersi in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il medesimo art. 379 del regolamento di esecuzione, al comma 2, dispone poi che “la concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti”.

Orbene, il giudice del merito ha anche errato nell'apprezzare la portata dei risultati delle misurazioni effettuate a mezzo etilometro, giacché i risultati in relazione ai quali è stata elevata la contestazione di guida in stato di ebbrezza ed è stata disposta la sospensione della patente di guida da parte del Prefetto recavano valori che, pur essendo tra loro diversi, si attestavano comunque su una soglia significativamente eccedente quella che, ai sensi dell'art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, integra lo stato di ebbrezza ai fini ivi considerati. Lo stesso giudice del merito dà infatti atto che nelle due misurazioni, regolarmente effettuate a cinque minuti di distanza l'una dall'altra, è stata rilevata una concentrazione di 1,27 e di 1,14 g/l, e cioè valori ampiamente al di sopra della soglia che, legalmente, integra lo stato di ebbrezza. Il ricorso della Prefettura di Salerno deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, emergendo dagli accertamenti strumentali la sussistenza dello stato di ebbrezza e non essendo stati dedotti nel giudizio di opposizione, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, profili ulteriori rispetto a quelli apprezzati erroneamente dal giudice di pace di Agropoli, in violazione delle norme sulla valutazione delle prove, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta dal Rizzo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, in considerazione della mancata costituzione della Prefettura di Salerno in quel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, mentre l'intimato, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come determinate in dispositivo.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso addì 26 gennaio 2006

Deposita in Cancelleria il 28 agosto 2006

GUIDA IN STATO DI EBREZZA: LE ANALISI FATTE IN OSPEDALE UTILIZZABILI ANCHE SENZA IL CONSENSO.

CASSAZIONE PENALE SEZ QUARTA 25 GEN 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN LA	NOME CORTE	DEL SUPREMA	POPOLO DI	ITALIANO CASSAZIONE
-------	------------	-------------	-----------	---------------------

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta	dagli	Ill.mi	Sigg.ri	Magistrati:
Dott.	BATTISTI	Mariano	-	Presidente
Dott.	MARINI	Lionello	-	rel. Consigliere
Dott.	DE GRAZIA	Benito	Romano	- Consigliere
Dott.	CAMPANATO	Graziana	-	Consigliere

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da N.S., avverso la sentenza emessa il 5/2/2003 dal Giudice di Pace di Alessandria;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il procedimento;

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Leonello Marini; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fratcelli, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa il 5 febbraio 2003 il Giudice di Pace di Alessandria ha dichiarato N.S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di un autoveicolo, commesso il 30 giugno 2002 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 1500,00 di

ammenda, con applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida.

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, il N. deducendo, con un primo motivo, la violazione del D.Lgs. n.285 del 1992, art.186, e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 739.

Il ricorrente, premesso che la norma del D.Lgs. n.285 del 1992, art. 186, pur dotando gli agenti di polizia di un'espressa facoltà di utilizzo del dispositivo tecnico dell'etilometro, non permette agli stessi di invadere coattivamente la sfera personale del soggetto con metodi di tipo invasivo (quale è il prelievo ematico) consentiti soltanto previa prestazione del consenso da parte dell'interessato, e richiamando al riguardo la **sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 1996, n. 238, la quale ha affermato che "il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando la persona sottoposta all'esame non acconsente spontaneamente al prelievo, e ciò in quanto, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, insignificante, ma non certo nulla"**.

Poichè - osserva il ricorrente - nel caso di specie il N., trovato in stato di incoscienza a seguito dell'incidente stradale nel quale (alla guida della propria autovettura la quale aveva colliso contro un veicolo in sosta sulla pubblica via) era stato coinvolto, non era certamente in grado di esprimere (nè aveva espresso) il proprio consenso al prelievo ematico, gli agenti di polizia stradale non avrebbero potuto richiedere il prelievo del sangue al fine di provare lo stato di ebbrezza, nè il giudice avrebbe potuto, disattendendo l'eccezione proposta dal difensore, acquisire al fascicolo del dibattimento il **certificato medico dell'Ospedale di Alessandria del 30 giugno 2002, contenente le analisi del sangue effettuate sulla persona di N.S. dal personale ospedaliero "esclusivamente per motivi clinici e per gli eventuali interventi che sarebbero occorsi per curare le lesioni patite dal soggetto nell'incidente stradale occorsogli, ma non certo in seguito ad una richiesta specifica degli agenti di polizia stradale"**.

Donde la inutilizzabilità del suddetto certificato, viceversa utilizzato dal giudice quale presunzione legale dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce la "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla prova della colpevolezza dell'imputato, nonchè violazione dell'art. 192 c.p.p." sul riflesso che l'affermazione di responsabilità è stata fondata esclusivamente sulle risultanze del citato, inutilizzabile, certificato ospedaliero, salvo un, non esplicitato, richiamo alla condotta di guida del N.S. ed un altro richiamo alle affermazioni dell'unico teste escusso (l'agente di polizia municipale intervenuto, nonchè redattore del verbale di incidente, P.A.), da ritenersi inidonee a provare la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, in quanto espressione di un mero giudizio personale del teste, sì da fornire tutt'al più un indizio, l'unico nel caso concreto, del presunto stato di ebbrezza del conducente, in un contesto nel quale la giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo la idoneità ai fini di vari elementi indizianti, anche diversi dall'accertamento effettuato con l'etilometro, ritiene, tuttavia, che sia insufficiente - al fine suddetto, un solo elemento, per di più del tutto personale e non ben definito, quale l'affermazione "emanava alito vinoso", occorrendo invece vari dati sintomatici dimostrativi, in modo in equivoco, dello stato di ebbrezza (ciò in armonia con il disposto dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova).

I suddetti motivi, per quanto bene articolati e per quanto in gran parte condivisibili in ordine alle affermazioni in linea di diritto in essi contenute, non sono fondati alla luce delle concrete connotazioni del fatto così come prospettate nello stesso ricorso e nella sentenza impugnata, nonchè alla luce della motivazione di quest'ultima.

Va in primis rilevato, infatti, che l'affermazione della responsabilità del N. per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, è stata (assai succintamente, ma chiaramente) motivata sulla base di tre risultanze sinergicamente convergenti:

- 1) La dichiarazione del teste P., di aver percepito che il N., il quale dopo l'incidente aveva perduto i sensi, "emanava alito vinoso";
- 2) L'accertata condotta di guida dell'imputato, la quale - a differenza di quanto il ricorrente afferma - non è rimasta affatto non esplicitata dal giudice, atteso che nella parte iniziale della motivazione si legge che il N., "alla guida di un veicolo Renault, perdeva il controllo del mezzo venendo a collidere con un'auto in sosta";
- 3) Il valore di etanolo in circolo nel sangue del N. accertato presso il laboratorio di analisi dell'Ospedale di Alessandria, nel quale costui era stato ricoverato in conseguenza dell'incidente stradale.

Orbene - a prescindere, per il momento, dalla risultanza sopra indicata sub 3) - appare evidente che già quelle sole indicate sub 1) e sub 2) convergono in senso dimostrativo dello stato di

ebbrezza del conducente, e va al riguardo osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova dello stato di ebbrezza del conducente può essere tratta - in assenza, nel processo penale, della previsione "di prove legali" e valendo, in detto processo, il principio del libero convincimento del giudice -, dalla valutazione di tutti i dati disponibili, ed in particolare di una serie di elementi sintomatici, nel novero dei quali rientra indubbiamente anche quello rappresentato da un'anomala condotta di guida (non diversamente giustificata) alla quale fa esplicito richiamo l'art. 379 Reg., comma 3, laddove si precisa che "resta fermo, in ogni caso, il compito dei verbalizzanti di indicare ... le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida; così come vi rientra la percezione, da parte di testimoni, del cosiddetto "alito vinoso" (Cass. Sez. 4[^] 15/11/1994, n. 3829, Malacrino'; Cass. Sez. 5[^] 1/2/1995, n. 2499, Corradini; Cass. Sez. 4[^] 28/3/1995, n. 5296, Pisaniello; Cass. Sez. Un. 27/9/1995, n. 1299, Cirigliano; Cass. Sez. 6[^] 27/1/2000, n. 2644, Calderas; Cass. Sez. 4[^] 2/4/2000, n. 25306, Ottolini; Cass. Sez. 4[^] 9/6/2004, n. 32961, P.M. in proc. Massacesi), dovendosi inoltre rilevare, in ordine a tale elemento, che la percezione, da parte del testimone, di un alito fortemente alcolico emanato dal conducente non costituisce, diversamente da quanto affermato in ricorso, un mero apprezzamento soggettivo od un giudizio, bensì un fatto oggettivo, percepito dal teste ex propriis sensibus (per mezzo dell'olfatto), utilizzabile al fine di prova ed avente valenza non difforme da quella riconoscibile alla percezione de visu di una determinata circostanza. Va aggiunto che la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, nell'affermare che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo (e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 C.d.S. del Regolamento) ha fatto riferimento all' "alito vinoso" come elemento sintomatico dell'ebbrezza, e cioè di quello stato di alterazione psico - fisica del soggetto che, con riguardo alla fattispecie concreta qui in esame, il giudice ha considerato tale da aver privato il conducente della capacità di controllo del mezzo guidato, risultando pertanto giuridicamente corretta la metodologia dell'accertamento seguito dal giudice di pace, e non essendo censurabile in questa sede l'accertamento di fatto spiegato con succinta motivazione indenne da vizi logici. S'intendono, già a questo punto, le ragioni della infondatezza del secondo motivo posto a sostegno del ricorso, nonché il carattere assorbente di tale giudizio, sì che non sarebbe neppure strettamente indispensabile l'esame anche del primo motivo, che tuttavia questa Corte ritiene di considerare per evidenti ragioni di completezza, salvo rilevare l'infondatezza anche della censura rivolta dal ricorrente all'avvenuta acquisizione ed utilizzazione del certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool nel sangue del N., rilasciato dall'Ospedale di Alessandria. Invero l'eccezione di inutilizzabilità del suddetto certificato avrebbe fondamento - per le ragioni di diritto, a valenza anche di principio costituzionale, esposte in ricorso - ove l'accertamento in esso documentato fosse stato effettuato su richiesta della polizia stradale, ma così non è, atteso che lo stesso ricorrente afferma che le analisi del sangue furono effettuate sulla persona di N.S. dal personale ospedaliero "unicamente per motivi clinici" ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell'incidente stradale de quo, "ma non certo in seguito ad una richiesta specifica degli agenti di polizia stradale".

Ne consegue che l'accertamento "invasivo" non è stato illegittimamente effettuato (assente il consenso dell'indagato) dall'organo di polizia giudiziaria a fini processuali (come non è più consentito per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996) e nel processo hanno avuto semplicemente ingresso i risultati ematici contenuti nella documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato presso struttura ospedaliera in seguito ad incidente stradale occorso in occasione della commissione del reato ascritto, e questa Sezione 4 (vedasi la sentenza 12/6/2003, n. 37442, Cartonì) ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, qui condiviso, secondo il quale, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale subito in occasione della commissione del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso. Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con le conseguenze ex art. 616 c.p.p., in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006

ARTICOLO 201

Consiglio di Stato Sentenza 850/2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

A) Sul ricorso in appello n. 214 del 1999 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

C O N T R O

Comune di Firenze, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Athena Lorizio e Claudio Visciola ed elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, Via Dora n.1;

B) Sul ricorso in appello n. 452 del 1999 proposto dal Comune di Firenze, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Athena Lorizio e Claudio Visciola ed elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, Via Dora n.1;

C O N T R O

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

ENTRAMBI PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez.I, n.527/1997 in data 14 novembre 1997;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze (nel ricorso n.214/99) e del Ministero delle Finanze (nel ricorso n.452/99);

Vista la memoria difensiva del Comune di Firenze;

Visti gli atti tutti delle cause;

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi, l'Avv. Lorizio e l'Avvocato dello Stato Varrone;

FATTO E DIRITTO

1.- Con la sentenza appellata veniva annullata la delibera della Giunta Municipale di Firenze n.2202/2243 del 5 luglio 1996 (impugnata dal Ministero delle Finanze), di disciplina dell'espletamento del servizio notifiche in favore di altre amministrazioni da parte dei messi comunali, nella sola parte in cui veniva subordinata l'esecuzione delle notificazioni alla compatibilità della relativa attività con le potenzialità dell'ufficio, essendo state, invece, ritenute legittime, con conseguente reiezione delle pertinenti censure, le altre disposizioni contestate dall'Amministrazione ricorrente (e, cioè, la previsione della debenza del contributo anche nei casi in cui la legge prevede la notifica gratuita da parte dei messi comunali, la prescrizione che la richiesta di notifica deve avvenire con congruo anticipo e la determinazione del compenso dovuto per gli atti dell'Amministrazione finanziaria).

Avverso quest'ultimo capo della decisione proponeva appello il Ministero delle finanze, criticando la correttezza degli argomenti addotti a sostegno della gravata pronuncia reiettiva, insistendo nel sostenere l'incompetenza del Comune nella regolamentazione dei compensi dovuti per l'attività di notificazione dei messi comunali e nella disciplina dei tempi e delle condizioni dell'espletamento di quest'ultima, ed invocando la riforma parziale della sentenza appellata ed il conseguente annullamento della delibera commissariale, anche nella parte contestata con l'appello.

Il capo di annullamento della delibera citata veniva, invece, impugnato, con autonomo ricorso, da parte del Comune di Firenze, che contestava il giudizio di illegittimità della parte della determinazione con cui si condizionava l'espletamento del servizio alla compatibilità delle richieste con la potenzialità dell'ufficio e che concludeva, pertanto, per la sua riforma.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.

2.- Occorre preliminarmente provvedere alla riunione degli appelli indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima decisione.

3.- Si deve, ancora, premettere che le questioni dedotte dalle parti, in entrambi i ricorsi, sono state già esaminate e definite dalla Sezione con una recente pronuncia (Cons. St., sez.IV, 14 febbraio 2006, n.604), con la quale si è, in particolare, ritenuto che non spetti al Comune la competenza relativa alla determinazione dei compensi spettanti ai messi comunali, in quanto riservata al legislatore statale, e che la potestà di autoregolamentazione dell'attività in questione non possa estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni statali, con la previsione di modalità, di condizioni e di termini per l'accesso allo stesso del tutto incompatibili con le esigenze postulate dal rispetto della normativa primaria che regola, con forza inderogabile e vincolante, le notifiche degli atti giudiziari.

4.- In coerenza con i principi appena enunciati, dai quali la Sezione non ravvisa ragioni di diritto od elementi di fatto per discostarsi, si deve, quindi, giudicare fondato l'appello del Ministero delle finanze, siccome rivolto a contestare la stessa sussistenza della potestà del Comune di dettare disposizioni relative alla debenza ed alla misura del contributo per l'attività di notificazione da parte dei messi comunali ed alle modalità temporali di presentazione delle richieste di notifica.

E' sufficiente, al riguardo, ribadire che "il convincimento della spettanza al Comune della competenza a determinare i compensi dei messi comunali non può fondarsi sul rilievo dell'avvenuta delegificazione della materia, ad opera dell'art.4 della legge 12 luglio 1991, n.151 che, avendo abrogato il precedente regime delle tariffe del predetto servizio, aveva automaticamente riservato ai Comuni, secondo la ricostruzione della fattispecie operata in prima istanza, la potestà di disciplinare, in via regolamentare, tale aspetto dell'attività di notificazione.

Senonchè, a ben vedere, l'avvenuta abrogazione dell'art.4 della legge 10 maggio 1976, n.249 (per effetto dell'art.4, comma 2, l. n.151/91) non implica l'immediata e conseguente devoluzione ai Comuni della competenza alla determinazione dei compensi dovuti ai messi comunali; e ciò per un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, perchè l'abrogazione di una norma di rango primario, ancorchè produttiva di una lacuna nell'ordinamento (da colmarsi con gli ordinari strumenti ermeneutici), non comporta l'automatico effetto dell'assegnazione della competenza - alla regolamentazione della fattispecie originariamente disciplinata dalla disposizione abrogata - ad una fonte normativa secondaria o, addirittura, amministrativa (come in questo caso), se non in presenza di una esplicita clausola di delegificazione (nella specie mancante).

In secondo luogo, in quanto la conclusione raggiunta dai primi giudici si fonda sull'impropria qualificazione dell'attività di notificazione svolta dai messi comunali come direttamente pertinente alle competenze dei Comuni (dove la potestà alla loro regolamentazione), mentre, di contro, la legge 24 febbraio 1971, n.114 (che contiene la determinazione originaria delle tariffe) qualifica espressamente i compensi contestualmente stabiliti come spettanti ai messi comunali, e non ai Comuni, con la conseguenza che la fonte del potere in questione non può essere in alcun modo rinvenuta nella titolarità, da parte dell'ente locale, del servizio in questione e, dunque, del diritto alla sua remunerazione, viceversa intestato direttamente e personalmente ai messi comunali" (Cons. St., sez.IV, n.604/06 cit.).

Con la conseguenza che il Comune di Firenze era del tutto sprovvisto della competenza alla determinazione dei presupposti (della relativa obbligazione) e della misura dei compensi spettanti ai messi comunali, da ritenersi ancora riservata alla legge statale.

In ordine alla seconda questione sollevata dal Ministero appellante, relativa alla parte in cui la Giunta aveva disciplinato i termini per la consegna degli atti da notificare, si osserva che "pur ammettendo la (peraltro dubbia) competenza del Comune all'autoregolamentazione dell'attività di notificazione assegnata ai messi comunali (ovviamente per profili diversi da quelli relativi al compenso dovuto a questi ultimi), deve, in ogni caso, escludersi che tale potestà possa estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni statali, con la previsione di modalità e di termini per l'accesso allo stesso del tutto

incompatibili con le esigenze postulate dal rispetto della normativa primaria che regola le notifiche degli atti giudiziari.

Ne consegue che la delibera commissariale scrutinata risulta viziata anche nella parte in cui si occupa di fissare termini rigidi per la presentazione delle richieste di notifica, del tutto incompatibili con l'osservanza della disciplina legislativa sulle notificazioni, rispetto alla quale la determinazione in esame si appalesa contrastante" (Cons. St., sez.IV, n.604/06 cit.).

5.- Per le medesime ragioni da ultimo esposte, va anche confermato il giudizio di illegittimità, già reso in prima istanza e gravato con l'appello del Comune, del capo della delibera di Giunta con cui veniva subordinato l'espletamento del servizio alla sua compatibilità con le potenzialità dell'ufficio, posto che, anche qui, il potere di autoregolamentazione dell'attività non può spingersi fino a condizionare la stessa prestazione del servizio a fattori, quali l'organizzazione amministrativa interna, diversi ed estranei, rispetto a quelli che, secondo la normativa primaria, esonerano i Comuni dal servizio in questione od escludono il suo carattere necessario ed indefettibile.

6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l'accoglimento dell'appello del Ministero delle finanze e la reiezione di quello del Comune di Firenze, con il conseguente annullamento della delibera impugnata in primo grado, in tutte le parti contestate con il ricorso originario.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, *Sezione Quarta*, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe, respinge l'appello del Comune di Firenze (n.452/99), accoglie quello del Ministero delle finanze (n.214/99) e, in parziale riforma della decisione appellata, annulla la delibera della Giunta Municipale di Firenze n.2202/2243 del 5 luglio 1996, relativamente a tutte le parti contestate con il ricorso di primo grado; condanna il Comune di Firenze a rifondere al Ministero delle finanze le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00; ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2006, con l'intervento dei signori:

CARLO SALTELLI	- Presidente f.f.
CARLO DEODATO	- Consigliere, Estensore
SALVATORE CACACE	- Consigliere
SERGIO DE FELICE	- Consigliere
EUGENIO MELE	- Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Deodato

IL PRESIDENTE F.F.
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

19 febbraio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente
Antonio Serrao

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2677/2005, proposto da:

- SALVINI Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guardavaccaro e domiciliato per legge presso la Segreteria del Consiglio di Stato, Sezione VI, piazza Capo di Ferro n. 13, Roma;

contro

- il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, Centro servizi amministrativi di Pisa, in persona del dirigente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione I, n. 214/2004, resa *inter partes* e concernente la *dispensa dal servizio per motivi di salute*.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, il Consigliere *Aldo SCOLA*;

Uditi, per le parti, l'avv. Francesco Guardavaccaro e l'Avvocato dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Paola Salvini, già docente nelle scuole elementari statali della Provincia di Pisa, impugnava dinanzi al T.a.r. Toscana il provv. prot. n. 31736/B3/1996 del provveditore agli studi, recante la sua dispensa dal servizio per motivi di salute, ai sensi dell'art. 512 (refer. art. 514), d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, per totale e permanente inidoneità all'insegnamento, deducendo censure di *violazione dell'art. 3 (omessa indicazione del giudice competente e del termine in cui ricorrere), legge n. 241/1990, ed eccesso di potere per non essersi consentito all'interessata di optare per il passaggio ad altre funzioni (non didattiche, essendovi risultata inidonea ex attestazione U.s.l.)*.

L'amministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva poi respinto dai primi giudici con sentenza impugnata dalla Salvini, la quale deduceva *l'omesso collocamento in aspettativa d'ufficio per il tempo consentito (con eventuale successiva dichiarazione di decadenza dall'impiego)* ed eccepiva:

a) di non aver potuto optare (adempimento asseritamente non sottoposto a termini perentori) per altro incarico burocratico *in assenza di precisazioni circa il trattamento pensionistico spettante ex legge 8 agosto 1995 n. 335 e di garanzie di non essere adibita a supplenze didattiche, conseguentemente disertando la riunione fissata dal Provveditore per il 31 gennaio 1996 (come già accaduto per quella del 27 novembre 1995, a suo dire comunicata solo con nota 5 dicembre 1995 n. 27600)*;

b) di *percepire una pensione a suo giudizio pari alla metà di quella ritenuta di spettanza, ove avesse potuto transitare ad altre funzioni*.

Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio e resistevano al gravame.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

DIRITTO

L'appello è *infondato* e va *respinto*.

Si devono, infatti, disattendere entrambe le doglianze (esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di un'unica censura sostanziale) qui prospettate dall'appellante Salvini, che alle sue richieste ha ricevuto una prima risposta in data 12 ottobre 1995, non ritenuta esauriente e, quindi, seguita da una nuova richiesta di chiarimenti alla quale si contrapponeva (in sede di preavviso procedimentale) un invito della p.a. alla Salvini stessa, affinché comunicasse le proprie osservazioni oppure intervenisse al medesimo scopo alle riunioni del 27 novembre 1995, del 19 dicembre 1995 e del 31 gennaio 1996, in cui avrebbe dovuto essere espresso un parere sulla sua dispensa dall'impiego per motivi di salute.

In nessuno dei predetti casi l'attuale appellante ha ritenuto di fornire una qualsiasi risposta partecipativa, per cui essa non può ora dolersi se la pubblica amministrazione si è trovata a dover procedere senza la sua partecipazione al procedimento in questione, essendo ovvio che l'assenza di termini perentori non permette, comunque, al privato di rallentare *sine die* l'azione amministrativa, ostacolandola con richieste di dettaglio che, nella specie, ben avrebbero potuto essere prospettate in occasione di una delle riunioni di cui si è detto in precedenza, che la Salvini ha sistematicamente disertato, in attesa di delucidazioni che la pubblica amministrazione poteva fornire solo entro certi limiti, senza la diretta collaborazione dell'interessata.

Diversamente ragionando si arriverebbe all'assurdo per cui la dimostrata disponibilità della p.a. a prendere in considerazione le istanze del privato diventerebbe occasione per iniziative dilatorie, idonee ad intralciare una sollecita azione amministrativa, in contrasto con ogni canone costituzionale di buon andamento (art. 97, Cost.), tanto più in presenza di un soggetto che si è rivelato del tutto inidoneo, per obiettivi motivi di salute, all'incondizionato svolgimento del servizio d'istituto e che, dunque, avrebbe dovuto mostrare ogni disponibilità in rapporto ad una possibile opzione per un passaggio ad altre funzioni, invece di arenarsi di fronte ad alternative sempre riesaminabili in un secondo momento, come nel caso del paventato rischio di essere applicata a funzioni didattiche di supplenza, argomento che ben avrebbe potuto essere affrontato in separata sede, una volta decisa l'eventuale opzione.

Analogamente, l'omessa indicazione (nel provvedimento impugnato) del giudice ritenuto competente per eventuali ricorsi e del relativo termine da rispettare nel proporre un gravame costituisce (per consolidata giurisprudenza) una mera *irregolarità*, non idonea ad inficiare la validità dell'atto impugnato ove, come nella fattispecie, l'interessata abbia potuto rivolgersi nei prescritti termini al giudice dotato di giurisdizione, mentre ogni problematica inerente al suo trattamento pensionistico esula dalla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella esclusiva della Corte dei conti.

Conclusivamente, l'appello dev'essere *respinto*, mentre le spese del giudizio di secondo grado possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle peculiarità della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,

- respinge l'appello;

- compensa tutte le spese del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Sabino LUCE	Consigliere
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere
Aldo SCOLA	Consigliere Est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere

ALDO SCOLA

Segretario

GIOVANNI CECI

ARTICOLO 204-BIS

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 19 marzo 2007, n. 6402

(Presidente Settimg – Relatore Scherillo)

Ricorrente Ministero della difesa ed altro
(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 6/2005 del GdP di K. che ha accolto l'opposizione proposta da D. C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Y. relativo a violazione dell'articolo 172, commi 1 e 8, cds.

L'intimato non si è costituito.

Attivatasi la procedura ex articolo 375 c.p.c., il pg ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.

Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il pg si è riportato alle conclusioni scritte.

2 - Con un unico motivo di censura si denuncia l'erronea applicazione degli articolo 172 commi 1 e 8, 126 bis e 204 bis comma 8 cds per avere il gdp annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.

La censura è fondata.

Il passeggero – qual era nel caso di specie l'attuale ricorrente - risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.

L'opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria, come invece è avvenuto nel caso di specie.

Il disposto di cui all'articolo 204 cds, richiamato dal gdp per giustificare l'accoglimento totale dell'opposizione, non è stato correttamente applicato perché concerne l'ipotesi - diversa da quella in esame - di rigetto dell'opposizione e non quella di accoglimento ancorché parziale.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria.

Condanna l'intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.